

dossier

XIX Legislatura

30 settembre 2025

Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi

D.L. 116/2025 – A.C. 2623-A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 525/3



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148 - ✉ st_giustizia@camera.it – ✕ [@CD_giustizia](https://www.instagram.com/CD_giustizia)

Progetti di legge n. 490/3

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D25116c.docx

INDICE

PREMESSA	3
-----------------------	----------

SCHEDE DI LETTURA

▪ Articolo 1, comma 1, lett. a) (<i>Albo nazionale dei gestori ambientali</i>).....	7
▪ Articolo 1, comma 1, lettere b) e c) (<i>Abbandono di rifiuti</i>)	11
▪ Articolo 1, comma 1, lettera d) (<i>Gestione non autorizzata di rifiuti</i>).....	22
▪ Articolo 1, comma 1 lett. e) (<i>Disposizioni in materia di combustione illecita di rifiuti</i>)	31
▪ Articolo 1, comma 1 lett. f) (<i>Disposizioni in materia di registri di carico e scarico e di formulari</i>).....	37
▪ Articolo 1, comma 1 lett. g) (<i>Spedizione illegale di rifiuti</i>)	42
▪ Articolo 1, comma 1 lett. h) (<i>Aggravante dell'attività di impresa e delitti colposi</i>)	46
▪ Articolo 1-bis (<i>Modifiche al decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di raccolta dei RAEE</i>).....	48
▪ Articolo 2 (<i>Modifiche al codice penale</i>).....	52
▪ Articolo 2-bis (<i>Misure urgenti in materia di pene accessorie</i>).....	60
▪ Articolo 3 (<i>Arresto in flagranza differita</i>).....	63
▪ Articolo 4 (<i>Modifiche all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146</i>).....	69
▪ Articolo 5 (<i>Modifiche all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</i>)	71
▪ Articolo 6 (<i>Responsabilità amministrativa degli enti in caso di commissione di reati ambientali</i>)	74
▪ Articolo 7 (<i>Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285</i>)	86
▪ Articolo 8 (<i>Utilizzo della Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura</i>)	88
▪ Articolo 9 (<i>Misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi</i>)	92
▪ Articolo 9-bis (<i>Dipartimento per il Sud</i>).....	99
▪ Articolo 10 (<i>Misure urgenti per l'erogazione del contributo di</i>	

<i>autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi)</i>	107
▪ Articolo 11, comma 1 (<i>Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche</i>)	110
▪ Articolo 11, commi da 1-bis a 1-septies (<i>Disciplina degli interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei Comuni di Chieti e di Bucchianico</i>)	113
▪ Articolo 12 (<i>Entrata in vigore</i>)	118

PREMESSA

Il decreto-legge in esame, la cui legge di conversione è stata approvata in prima lettura al Senato, introduce disposizioni urgenti per il contrasto alle **attività illecite in materia di rifiuti** e per la bonifica dell'area denominata **Terra dei fuochi**.

La relazione illustrativa al decreto-legge evidenzia che l'intervento normativo in esame trova fondamento «nella necessità di corrispondere a quanto richiesto dalla [sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo \(CEDU\) del 30 gennaio 2025](#), e in particolare dal Servizio di esecuzione delle sentenze del Consiglio d'Europa (COE), al quale l'Italia deve presentare entro settembre 2025 un **Piano d'azione**».

Con la **sentenza del 30 gennaio 2025**, la Prima sezione della Corte EDU si è pronunciata sul ricorso (Canavacciuolo e altri c. Italia) di molti cittadini italiani residenti nella c.d. **Terra dei fuochi**, ammalatisi di tumore o parenti di persone ammalatesi e morte per patologie oncologiche. Nella citata sentenza la Corte, per un verso, riconosce che le misure che gli Stati devono adottare per proteggere la vita dei cittadini da fattori generalizzati e collettivi ricadono nel margine di **apprezzamento discrezionale** di ciascuno Stato sottoscrittore. Tuttavia, nel caso di specie la Corte riconosce come pacifico che il fenomeno dell'inquinamento del terreno e delle falde acquifere, conseguente alla gestione del ciclo dei rifiuti, è stato vasto e profondo. La Corte EDU, inoltre, constata che nonostante i numerosi interventi succedutisi negli anni nessun deciso miglioramento è stato apportato sotto il profilo della bonifica dei terreni.

Venendo da ultimo all'efficacia dei procedimenti penali in materia di danno ambientale, al buon andamento della gestione del ciclo dei rifiuti e all'informazione resa al pubblico sul tema, la Corte EDU considera non soddisfacente l'operato complessivo delle autorità italiane. Per tali motivi, la Prima sezione considera **inadempiti gli obblighi di protezione** e, dunque, violato l'art. 2 CEDU.

Inoltre, data la portata e le caratteristiche della causa e della violazione constatata, la Corte EDU ritiene di conferire alla propria pronuncia la natura di "**sentenza pilota**" sulla cui esecuzione dovrà vigilare il Comitato dei ministri. Senonché, in via eccezionale e sempre a causa dei connotati particolari della vicenda considerata, la Corte detta alcuni **spunti operativi** cui l'Italia dovrà attenersi. Il nostro Paese dovrà mettere in atto – pur partendo dai parziali sforzi già profusi – **entro due anni dalla data di notifica della sentenza**, una **strategia complessiva e coerente per la bonifica dei siti e per la prevenzione dei pericoli per la salute** e dovrà istituire un'**autorità indipendente** per il relativo

monitoraggio nonché una piattaforma informativa accessibile al pubblico (per maggiori approfondimenti si consulti il [Quaderno n. 21](#) della rassegna delle sentenze della Corte EDU curata dal **Servizio Avvocatura della Camera dei deputati**).

Sul tema si ricorda, inoltre, la recente adozione della [direttiva \(UE\) 2024/1203](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla **tutela penale dell'ambiente**, la quale sostituisce la direttiva 2008/99/CE, prevedendo, altresì, che cessi di applicarsi la direttiva 2009/123/CE sulle misure di diritto penale contro l'inquinamento delle navi (entrambe le direttive previgenti sono state recepite nell'ordinamento italiano con il [decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121](#)).

In sintesi, la direttiva (UE) 2024/1203 individua le condotte che, compiute intenzionalmente oppure per grave negligenza, costituiscono **reato**, riprendendo ed integrando quanto disposto dalle direttive previgenti. La nuova disciplina, inoltre, reca modifiche alle disposizioni in materia di sanzioni, introducendo specifiche indicazioni sui livelli massimi di pena per talune fattispecie di reato, nonché la previsione di sanzioni supplementari. Ulteriori aspetti innovativi rispetto alla disciplina previgente riguardano, tra l'altro, le circostanze **aggravanti** e **attenuanti**, i termini di prescrizione, le misure di prevenzione e la predisposizione, da parte degli Stati membri, di una **strategia nazionale di materia di lotta contro i reati ambientali**.

Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della direttiva entro il **21 maggio 2026**. L'Italia ha dato seguito all'obbligo di recepimento attraverso la **legge di delegazione europea 2024** ([legge n. 91 del 2025](#)) che all'art. 9 ha previsto specifici criteri e principi direttivi per l'esercizio della delega (per approfondimenti si consulti il relativo [dossier di documentazione](#)).

Schede di lettura

Articolo 1, comma 1, lett. a)
(Albo nazionale dei gestori ambientali)

L'**articolo 1, comma 1, lett. a)** prevede una particolare **disciplina sanzionatoria per l'impresa** che, esercitando abusivamente l'attività di trasporto di cose per conto di terzi, **commetta una violazione delle disposizioni del codice dell'ambiente**.

Il **comma 1, lett. a)** prevede modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in particolare si introduce all'articolo 212, dopo il comma 19-bis, il comma 19-ter. Tale comma prevede che, ferme restando le sanzioni previste per il reato di cui all'articolo 256 che punisce l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta (recante il sistema delle sanzioni del codice dell'ambiente) nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, anche alla sanzione accessoria della sospensione da quindici giorni a due mesi dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 ottobre 1981, n. 689 (che prevede la disciplina generale delle sanzioni amministrative) o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reinscrizione prima che siano trascorsi due anni.

Si precisa che **l'art. 256 del Codice dell'ambiente** disciplina i reati relativi alla gestione dei rifiuti. In particolare, punisce la realizzazione o la gestione di discariche non autorizzate, l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, e l'immissione di rifiuti nelle acque. Le sanzioni variano a seconda della tipologia di rifiuto e della gravità della condotta, potendo comportare pene detentive e/o pecuniarie.

Particolare rilievo assume nel sistema della tracciabilità dei rifiuti la disciplina **dell'art. 212 del Codice dell'ambiente** su cui incide la norma in commento.

In proposito si ricorda che l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA) è disciplinato all'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006 che ne individua i caratteri salienti rimandando ad un Decreto Ministeriale (in proposito è intervenuto il D.M. n. 120/2014) ogni più opportuna definizione in ordine ad attribuzioni e modalità

di organizzazione dell'Albo, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, nonché dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

L'importanza dell'iscrizione all'ANGA è dovuta all'abilitazione che questa garantisce alle imprese iscritte ed è originata dalla necessità di un espresso riconoscimento autorizzatorio alle imprese che svolgono attività in ambito ambientale. Ciò anche al fine di una costante e corretta verifica della **tracciabilità dei rifiuti** stessi per tutto il loro ciclo di vita.

La domanda d'iscrizione all'Albo è presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente e deve essere rinnovata ogni cinque anni.

Ai fini dell'iscrizione le imprese interessate devono dimostrare il possesso di requisiti e condizioni imposte dal legislatore che attengono non solo all'aspetto prettamente soggettivo, relativamente a coloro che gestiscono la *governance* dell'impresa ma anche all'impresa stessa in termini di idoneità tecnica e capacità finanziaria. Inoltre, l'iscrizione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 173 del DM n. 120/2014.

Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'Albo vengono individuate dall'articolo 212 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006. L'iscrizione all'Albo si articola in specifiche Categorie (e sottocategorie) di iscrizione in riferimento alle specifiche attività svolte dall'impresa.

Il comma 5 dell'art. 212 stabilisce che “sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli”.

Quanto all'introduzione del **comma 19-ter** nell'ambito dell'art. 212, si evidenzia che con la clausola di salvezza “fermo il reato di cui all'articolo 256” si intende risolvere in radice il problema dei rapporti tra la fattispecie descritta dall'art. 19 ter rispetto alla fattispecie di reato di cui all'art. 256. Quindi, fatte salve le eventuali sanzioni penali, si introduce uno specifico sistema sanzionatorio di natura amministrativa che si cumula con la sanzione penale.

Si segnala che il **cumulo tra sanzione penale e sanzione amministrativa**, nei confronti dello stesso soggetto per un medesimo fatto materiale punito sia in sede penale che con sanzione amministrativa, va temperato con il rispetto del principio del *ne bis in idem* (articolo 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea), in virtù del quale si tende ad evitare il cumulo di sanzioni penali e amministrative quando si riferiscono alla stessa condotta. Il divieto di “*bis in idem*”, alla luce della giurisprudenza costituzionale e convenzionale, non opera allorché i diversi procedimenti penale ed amministrativo sono avvinti da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, in particolare consistendo il

primo nel perseguimento di finalità complementari, nella prevedibilità della duplicazione dei procedimenti, nel grado di coordinamento probatorio tra essi e nella circostanza che, nel commisurare la seconda sanzione, possa tenersi conto della sanzione irrogata per prima, in modo da evitare un eccessivo carico sanzionatorio per il medesimo fatto.

La fattispecie dell'art. **19-ter** introduce per le specifiche condotte ivi previste delle sanzioni amministrative, che si aggiungono a quelle già previste per la violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attività di trasporto, quali la sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge **6 giugno 1974, n. 298** da quindici giorni a due mesi.

Si precisa che la **l. n. 298/1974**, regola l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché la disciplina degli autotrasporti di cose sia in conto terzi che in conto proprio. In particolare regola le modalità, i requisiti, le variazioni e le condizioni per l'iscrizione all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose, nonché le sanzioni disciplinari in cui potrebbero incorrere le imprese quali l'ammonimento, la censura, la sospensione o la radiazione dal suddetto albo. La stessa legge regola, inoltre, le condotte di chi esercita l'attività di trasportatore senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo.

Si precisa che, per quanto concerne **le sanzioni di natura amministrativa previste dal Codice dell'ambiente**, l'art. 262 del medesimo codice prevede che, fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune.

Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione (previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Inoltre la norma in commento accomuna le ipotesi di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8 *bis* della legge 24 ottobre 1981, n. 689 (riferito quindi agli illeciti di natura amministrativa) alle ipotesi di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, che si riferisce alla reiterazione di illeciti di natura penale, prevedendo che per entrambi i casi si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reinscrizione prima che siano trascorsi due anni.

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 116/2025
Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali)	Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali)
Commi da 1 a 19-bis <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	19-ter. Ferme restando le sanzioni previste per il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della presente parte nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reinscrizione prima che siano trascorsi due anni.

Articolo 1, comma 1, lettere b) e c) (Abbandono di rifiuti)

L'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), modificato nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche al Codice dell'ambiente finalizzate a riformare le fattispecie penali che sanzionano condotte di abbandono di rifiuti, attraverso la previsione di tre distinti reati: l'abbandono di rifiuti non pericolosi, di natura contravvenzionale, il delitto di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari e il delitto di abbandono di rifiuti pericolosi.

L'articolo 1, comma 1, lettera b) introduce una serie di novelle all'articolo 255 del [decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di abbandono di rifiuti non pericolosi](#).

Nella versione previgente, la tutela penalistica contro l'abbandono di rifiuti era affidata esclusivamente agli articoli 255 e 256, comma 2, del Codice dell'ambiente. In particolare, l'art. 255, al comma 1, sanzionava penalmente tre condotte - **abbandono, deposito ed immissione nelle acque superficiali o sotterranee** - legate alla violazione dei divieti di natura amministrativa previsti dalle seguenti disposizioni del medesimo codice:

- ✓ l'art. 192, commi 1 e 2, che vieta espressamente l'abbandono, il deposito e l'immissione dei rifiuti sul suolo, nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee;
- ✓ l'art. 226, comma 2, che contiene il divieto di immissione, nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, di imballaggi terziari di qualsiasi natura;
- ✓ l'art. 231, commi 1 e 2, che prevede l'obbligo di conferire a centri di raccolta specializzati i veicoli a motore e i rimorchi.

Si ricorda, inoltre, che la descritta fattispecie era **originariamente punita con una sanzione amministrativa pecuniaria** (da 300 a 3.000 euro). Successivamente, l'illecito amministrativo è stato tramutato **in reato contravvenzionale** mediante la sostituzione della sanzione amministrativa **con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio** nel caso di abbandono di **rifiuti pericolosi** (art. 6-ter del [decreto-legge n. 105 del 2023](#), conv. con [legge n. 137 del 2023](#)).

Il comma 1-bis dell'art. 255, inserito dalla [legge n. 221 del 2015](#) (art. 40, comma 1, lett. b), punisce la **violazione del divieto di abbandono dei rifiuti di «piccolissime dimensioni»**, elencati in modo non tassativo dalla dall'art. 232-ter, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 150 euro, aumentata fino al doppio nel caso di abbandono dei prodotti da fumo di cui all'art. 232-bis.

L'art. 256, comma 2, sanzionava, inoltre, i titolari di imprese e i responsabili di enti, che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali e sotterranee, in violazione del divieto prescritto dall'art. 192 del Codice dell'ambiente. Quanto al trattamento sanzionatorio, la disposizione in commento prevedeva l'applicazione della pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro, in caso di rifiuti non pericolosi e con entrambe le pene in caso di rifiuti pericolosi.

In tale quadro, si inseriscono le modifiche apportate dal provvedimento in esame.

In particolare, con l'**articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1)**, viene sostituito il comma 1 dell'art. 255, al fine, da un lato, di **inasprire il trattamento sanzionatorio** applicabile alle ipotesi di **abbandono di rifiuti non pericolosi**, con la previsione di un'ammenda da **1.500 a 18.000 euro** (in luogo della precedente compresa tra 1.000 e 10.000 euro), dall'altro lato, di introdurre una nuova disposizione concernente le ipotesi in cui l'abbandono o il deposito dei rifiuti vengano effettuati **mediante l'utilizzo di veicoli a motore**. Ove ricorra tale circostanza, al conducente del veicolo si applica la **sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi** (nel testo vigente del decreto-legge "da uno a quattro mesi"). Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

Si ricorda che l'istituto della sospensione della patente rientra tra le sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della strada e comporta il **ritiro materiale della patente** per un tempo variabile, secondo le diverse disposizioni che la prevedono.

La disposizione fondamentale che regola la **procedura della sospensione** è l'articolo 218 del Codice della strada, il quale prevede essenzialmente i seguenti passaggi:

- ✓ l'accertamento della violazione che comporta la sospensione da parte dell'autorità preposta;
- ✓ ritiro della patente con menzione di tale ritiro nel verbale di accertamento;
- ✓ invio, entro 5 giorni, da parte dell'organo accertatore della patente, unitamente alla copia del predetto verbale, al prefetto competente per territorio;
- ✓ possibilità per il titolare della patente, entro 15 giorni dall'accertamento della violazione, di chiedere al prefetto un permesso temporaneo di guida per motivi di lavoro. Se il prefetto accoglie la richiesta, ne specifica i dettagli di giorni e fascia oraria. Il periodo di sospensione è aumentato corrispondentemente al tempo del permesso temporaneo di guida;
- ✓ alla fine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto.

La sospensione è impugnabile innanzi al giudice civile.

Rimane, invece, ferma la descrizione della fattispecie, che comprende le condotte di **abbandono, deposito ed immissione nelle acque superficiali o sotterranee**, commesse in violazione dei divieti previsti dalle seguenti disposizioni del medesimo codice:

- ✓ l'art. 192, commi 1 e 2, che vieta espressamente l'abbandono, il deposito e l'immissione dei rifiuti sul suolo, nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee;
- ✓ l'art. 226, comma 2, che contiene il divieto di immissione, nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, di imballaggi terziari di qualsiasi natura;
- ✓ l'art. 231, commi 1 e 2, che prevede l'obbligo di conferire a centri di raccolta specializzati i veicoli a motore e i rimorchi.

L'**articolo 1, comma 1, lett. b), n. 2)**, in primo luogo inserisce un **nuovo comma 1.1** nell'art. 255, che delinea una fattispecie distinta, soggettivamente qualificata, in quanto riferita esclusivamente ai **titolari di imprese e responsabili di enti**, che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui al citato articolo 192, commi 1 e 2. Tale fattispecie contravvenzionale è punita con una **sanzione più grave**, consistente nell'arresto da 6 mesi a 2 anni o con l'ammenda da 3.000 a 27.000 euro.

Va segnalato che tale ipotesi, prevista dal nuovo comma 1.1 dell'art. 255 sostituisce la previgente, analoga, disposizione contenuta nell'art. 256, comma 2, che viene di conseguenza abrogato dall'articolo 1, comma 1, lett. d), n. 3) (v. *infra*).

Si ricorda che, in relazione alla fattispecie disciplinata dall'art. 256, comma 2, la Corte di cassazione aveva di recente affermato come, ai fini dell'integrazione del reato, non si rendesse necessario un legame fra attività d'impresa e rifiuti in concreto abbandonati o depositati (Sez. III, n. 18046 del 2024).

Con riferimento ad entrambe le fattispecie novellate, è altresì inserita una **clausola di salvaguardia**, volta ad escluderne l'applicazione nei casi in cui il fatto integri un reato più grave.

Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito nel medesimo art. 255 il **nuovo comma 1.2** ai sensi del quale, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da 1.000 euro a 3.000 euro** chiunque, in **violazione delle disposizioni locali** sul conferimento dei rifiuti, **abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade**.

Si specifica, infine, che se la violazione è commessa facendo **uso di veicoli** a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'art. 214 del d.lgs. 285 del 1992.

L'**articolo 1, comma 1, lett. b), n. 3)** sostituisce il comma 1-*bis* dell'art. 255, al fine di prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da 80 a 320 euro, quando l'abbandono o il deposito riguarda **rifiuti di «piccolissime dimensioni»**, elencati in modo tassativo dall'art. 232-*ter*, ovvero i prodotti da fumo di cui all'art. 232-*bis*.

La disposizione introdotta specifica che la sanzione amministrativa ivi prevista trova applicazione fuori dai casi stabiliti dall'articolo 15, comma 1, lettera f-*bis*) del Codice della strada, il quale, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge in esame (alla cui scheda di lettura di rinvia), contiene il divieto di depositare o gettare rifiuti non pericolosi dai veicoli in sosta o in movimento.

In particolare, l'art. 232-*bis* (*“Rifiuti di prodotti da fumo”*) stabilisce, al comma 3, che è vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi. L'art. 232-*ter* (*“Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni”*) prevede, invece, che, al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

Con il successivo **articolo 1, comma 1, lett. b), n. 4)**, viene inserito nell'art. 255 il **comma 1-*ter*** che consente di procedere all'**accertamento** delle violazioni di cui ai commi 1.2 e 1-*bis*, anche senza contestazione immediata, attraverso le immagini riprese dagli **impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati**. L'utilizzo di tale sistema di rilevazione consente, pertanto, di differire la contestazione della violazione.

Come specificato dalla disposizione, competente ad *applicare* la sanzione amministrativa pecuniaria è il **Sindaco del Comune** in cui è stata commessa la violazione.

A quest'ultimo riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire attraverso quali modalità il Sindaco esercita la propria competenza all'applicazione della sanzione amministrativa.

Infine, l'**articolo 1, comma 1, lett. b), n. 5)**, sostituisce la rubrica dell'art. 255 del Codice dell'ambiente in «*Abbandono di rifiuti non pericolosi*».

L'**articolo 1, comma 1, lettera c)**, introduce **due nuovi reati di natura delittuosa**.

Il primo, previsto dal **nuovo articolo 255-bis**, si configura al ricorrere di ipotesi di “***Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari***”. In particolare, la fattispecie ricalca quella punita dall'art. 255 (v. *supra*), sanzionando chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, del Codice dell'ambiente, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee.

Tali condotte sono, tuttavia, punite a titolo di delitto, con la **reclusione da 6 mesi a 5 anni** quando:

a) dal fatto deriva:

- **pericolo per la vita o l'incolumità** delle persone;
- **pericolo di compromissione o deterioramento:**
 - ✓ delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - ✓ di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

b) il fatto è commesso in **siti contaminati o potenzialmente contaminati** ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle relative strade di accesso e pertinenze.

Si ricorda che le **definizioni di sito contaminato e di sito potenzialmente contaminato** sono contenute nell'**art. 240 del Codice dell'ambiente**: nel primo caso si tratta di un sito nel quale risultano superati i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), nel secondo caso di un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Anche con riferimento a tale reato, viene stabilito un aggravamento del trattamento sanzionatorio, con la previsione della **reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi**, ove il fatto sia commesso da **titolari di imprese e responsabili di enti** che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o

sotterranee al ricorrere di una delle condizioni “particolari” elencate dalla disposizione.

Viene, inoltre, replicata la previsione della **sospensione della patente** di guida, quale sanzione accessoria, applicabile nei confronti del conducente del veicolo, quando l’abbandono o il deposito dei rifiuti avvenga mediante l’utilizzo di veicoli a motore. In questo caso, la sospensione può essere disposta per un **periodo compreso tra i 2 e i 6 mesi**.

Il secondo delitto introdotto è disciplinato dal **nuovo articolo 255-ter** (“**Abbandono di rifiuti pericolosi**”). La disposizione punisce le condotte di abbandono di rifiuti e di abbandono di rifiuti in casi particolari, già previste nei precedenti articoli 255 e 255-bis, con riferimento ai **rifiuti pericolosi, stabilendo un trattamento sanzionatorio più grave**, consistente:

- ✓ nel caso di abbandono, nella **reclusione da 1 a 5 anni**;
- ✓ nel caso di abbandono in casi particolari, nella reclusione **da 1 anno e 6 mesi a 6 anni**.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera a), del Codice dell’ambiente, si considera rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi».

Tale rifiuto è definito “pericoloso”, ai sensi della lettera b) del medesimo articolo 183, se «presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta» del Codice dell’ambiente. Quest’ultimo allegato, in forza della previsione contenuta nell’art. 8, comma 5, del D.lgs. n. 116 del 2020, è sostituito dall’allegato III alla direttiva 2008/98/CE, come a sua volta sostituito dall’art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1357/2014/UE e modificato dall’art. 1 del regolamento n. 2017/997/UE.

Il testo vigente dell’allegato III alla direttiva 2008/98/CE (recante “Caratteristiche di pericolo per i rifiuti”) elenca una serie di categorie di rifiuti pericolosi, che si riportano di seguito omettendone, per esigenze di sintesi, la definizione: HP 1 “Esplosivo”; HP 2 “Comburente”; HP 3 “Infiammabile”; HP 4 “Irritante”; HP 5 “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”; HP 6 “Tossicità acuta”; HP 7 “Cancerogeno”; HP 8 “Corrosivo”; HP 9 “Infettivo”; HP 10 “Tossico per la riproduzione”; HP 11 “Mutageno”; HP 12 “Liberazione di gas a tossicità acuta”; HP 13 “Sensibilizzante”; HP 14 “Ecotossico”; HP 15 “Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente”.

Anche con riferimento al reato di cui all’articolo 255-ter, è prescritto un ulteriore aggravamento sanzionatorio in considerazione della qualità soggettiva degli autori – **titolari di imprese o responsabili di enti**. Questi ultimi sono puniti con la reclusione **da 1 anno a 5 anni e 6 mesi** nel caso di

abbandono di rifiuti; con la reclusione **da 2 anni a 6 anni e 6 mesi**, nelle ipotesi di **abbandono in condizioni particolari**.

Si ricorda che l'art. **452-bis del codice penale**, rubricato **“Inquinamento ambientale”**, punisce con la **reclusione da 2 a 6 anni** e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagiona una compressione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 116/2025
Art. 255 (Abbandono di rifiuti)	Art. 255 (Abbandono di rifiuti non pericolosi)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2 , chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro . Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 116/2025
	1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisette mila euro.
1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.	1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.
	1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1.2 e 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.
Commi 2 e 3 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 116/2025
	Art. 255-bis (<i>Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari</i>)
	1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 116/2025
	3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
	Art. 255-ter <i>(Abbandono di rifiuti pericolosi)</i>
	1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 116/2025
	3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Articolo 1, comma 1, lettera d)
(Gestione non autorizzata di rifiuti)

L'**articolo 1, comma 1, lettera d)**, come modificato in Senato, introduce una serie di modifiche all'articolo 256 del Codice dell'ambiente, al fine di qualificare come delitti gli illeciti contravvenzionali di **gestione non autorizzata di rifiuti e di realizzazione e gestione di una discarica abusiva** già previsti dalla disposizione novellata.

L'**articolo 1, comma 1, lettera d)** introduce una serie di novelle all'articolo 256 del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#), che sanziona chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 29-*quaterdecies*, comma 1, effettua una attività di **raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti** in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione e in violazione di una serie di disposizioni contenute nel medesimo Codice dell'ambiente.

Si tratta, in particolare, della violazione degli articoli: 208, in materia di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti; 209, sul rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale; 211, in materia di autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione; 212, in materia di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali; 214, sulla ammissione alle procedure semplificate; 215, che detta le prescrizioni per l'auto-smaltimento dei rifiuti; e 216, in materia di operazioni di recupero dei rifiuti.

A seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, la condotta base di gestione non autorizzata di rifiuti rimane punita a titolo di contravvenzione con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, mentre qualora l'abbandono riguardi rifiuti pericolosi, la condotta viene **qualificata** dalla disposizione in commento **come delitto** cui si applica la **reclusione da 1 a 5 anni (lett. d), n. 1)**.

Un trattamento sanzionatorio più grave (**reclusione da 1 anno a 5 anni**) è inoltre previsto dal nuovo comma 1-*bis* dell'art. 256, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 2), quando:

a) dal fatto deriva:

- **pericolo per la vita o l'incolumità delle persone;**
- **pericolo di compromissione o deterioramento:**
 - ✓ delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

- ✓ di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- b) il fatto è commesso in **siti contaminati o potenzialmente contaminati** ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze (su tali definizioni v. *supra*).

Infine, un ulteriore aggravamento sanzionatorio, con la previsione della **reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi**, è prescritto per le ipotesi in cui, oltre a ricorrere le condizioni appena descritte, la condotta abbia ad oggetto **rifiuti pericolosi**.

Nelle ipotesi in cui le descritte condotte di gestione non autorizzata di rifiuti siano commesse **mediante l'utilizzo di veicoli a motore**, con il nuovo comma 1-ter dell'art. 256, viene prescritta l'applicazione, al conducente del veicolo, **della sospensione della patente di guida da 3 a 9 mesi** (v. *supra*). Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

Infine, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 1-quater all'interno dell'art. 256, la disposizione in commento stabilisce che alla sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per i reati di gestione non autorizzata dei rifiuti consegue la **confisca del mezzo utilizzato** per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

L'**articolo 1, comma 1, lett. d), n. 3)**, abroga il comma 2 dell'art. 256, relativo alla responsabilità "titolare dell'impresa o responsabile di enti". Tale modifica è collegata all'introduzione del nuovo comma 1.1 all'interno dell'art. 255 (v. *supra* art. 1, comma 1, lett. b), num. 2).

Sul punto, la Relazione illustrativa sottolinea che l'ipotesi di abbandono qualificata dalla condizione personale di "titolare dell'impresa o responsabile di enti", attualmente incastonata nell'ambito della gestione non autorizzata di rifiuti (vigente art. 256, comma 2) è stata riposizionata nell'ambito delle ipotesi di cui agli articoli 255 e seguenti, in quanto propriamente attinente alla condotta dell'abbandono di rifiuti.

L'**articolo 1, comma 1, lett. d), n. 4)**, sostituisce integralmente il comma 3 dell'art. 256, al fine di qualificare come delitto il reato contravvenzionale di **realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata** già previsto dalla disposizione modificata. In particolare, tale fattispecie viene, per effetto della novella, punita con la **reclusione da 1 a 5 anni**. Una cornice edittale più grave (**reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e 6 mesi**) è, poi,

prevista quando la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di **rifiuti pericolosi**.

Analogamente a quanto previsto per la fattispecie di gestione non autorizzata di rifiuti, anche con riferimento alla realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, viene stabilito, attraverso l'inserimento (**n. 5**) di un nuovo comma 3-*bis* nell'art. 256, un **trattamento sanzionatorio più grave (reclusione da 2 a 6 anni)**, applicabile quando:

a) dal fatto deriva:

- **pericolo per la vita o l'incolumità delle persone;**
- pericolo di **compromissione o deterioramento:**
 - ✓ delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - ✓ di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

b) il fatto è commesso in **siti contaminati o potenzialmente contaminati** ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze (su tali definizioni v. *supra*).

Un ulteriore aggravamento sanzionatorio, con la previsione della **reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni**, è prescritto per le ipotesi in cui, oltre a ricorrere le condizioni appena descritte, la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di **rifiuti pericolosi**.

Inoltre, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 3-*ter* all'interno dell'art. 256, la disposizione in commento stabilisce che alla sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per i reati di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata consegue la **confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva**, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì specificato che la confisca si applica fatti comunque salvi gli **obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi**.

L'articolo 1, comma 1, lett. d), numero 6), come modificato al Senato, sostituisce la previsione ex art. 256, comma 4, in materia di **inosservanza delle prescrizioni dettate dalle autorizzazioni, comunicazioni o iscrizioni** per lo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti.

Nel dettaglio, la norma sanziona con la **pena dell'ammenda da euro 6.000 a 52.000 o dell'arresto fino a tre anni** colui che, pur essendo **titolare di autorizzazioni, iscrizione o comunicazione** ai sensi di specifiche disposizioni del Codice dell'ambiente (trattasi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, già richiamati sopra, v. *sub* articolo 1,

comma 1, lett. d), numeri 1), operi in **violazione delle prescrizioni** contenute nelle autorizzazioni ovvero in **carenza dei requisiti dei requisiti e delle condizioni** richiesti per le iscrizioni o per le comunicazioni.

La norma prevede una cd. clausola di sussidiarietà, per cui essa non trova applicazione laddove il fatto costituisca più grave reato.

Inoltre, affinché possa applicarsi la fattispecie in esame:

- il fatto di reato deve concernere rifiuti non pericolosi;
- dal fatto di reato non deve derivare pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (cfr. art. 256, comma 1-bis, lett. a));
- il fatto non deve esser commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze (cfr. art. 256, comma 1-bis, lett. b)).

L'articolo 1, comma 1, lett. d), numeri 7), come modificato al Senato, interviene sul regime sanzionatorio applicabile a colui che effettua attività in violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 187 del Codice dell'ambiente. In tali casi, l'autore della contravvenzione è punito con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Si ricorda che l'art. 187 del Codice dell'ambiente vieta di miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. La norma detta, inoltre, una serie di condizioni affinché la miscelazione possa essere autorizzata.

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 116/2025
Art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)	Art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- <i>quattuordecies</i> , comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:	1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- <i>quattuordecies</i> , comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;	<i>Abrogato</i>
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.	<i>Abrogato</i>
	1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 116/2025
	porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.
	1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
	1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 116/2025
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.	<i>Abrogato</i>
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-<i>quattuordecies</i>, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.	3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-<i>quattuordecies</i>, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
	3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 116/2025
	deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.
	3-ter Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 116/2025
	osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis lett. a), numeri 1) e 2), e lett. b).
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).	5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.
Commi da 6 a 9 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Articolo 1, comma 1 lett. e)
(Disposizioni in materia di combustione illecita di rifiuti)

L'**articolo 1, comma 1, lett. e)**, interviene sulla disciplina relativa al reato di "Combustione illecita di rifiuti".

L'**articolo 1, comma 1 lett. e)** apporta modifiche all'art. 256-*bis* del Codice dell'ambiente (D.lgs. n. 152/2006), il quale sanziona il reato di "Combustione illecita di rifiuti".

Nello specifico, tale fattispecie, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce con **la reclusione da 2 a 5 anni** chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. La pena è della **reclusione da 3 a 6 anni** se il fuoco viene appiccato a rifiuti pericolosi. In ogni caso, si prevede che il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica (256-*bis*, comma 1).

In primo luogo, l'**articolo 1, comma 1 lett. e) n. 1)** sostituisce integralmente il **comma 2 dell'art. 256-*bis***, prescrivendo che le **pene** stabilite **dal comma 1** trovino applicazione anche nel caso in cui, **in funzione della successiva combustione illecita** dei rifiuti, vengano poste in essere le condotte di abbandono o deposito di rifiuti ovvero di immissione degli stessi in acque superficiali o sotterranee di cui all'art. 255, commi 1 e 1.1. (come modificato dall'articolo 1, comma 1 lett. b) v. *supra*).

Il nuovo comma 2 stabilisce, inoltre, che **non possono applicarsi pene inferiori** a quelle stabilite dal predetto **art. 256-*bis*, comma 1** (v. *supra*) allorquando, **in funzione della successiva combustione illecita** dei rifiuti, siano posti in essere uno dei seguenti reati:

- abbandono o deposito di rifiuti **non pericolosi** ovvero di immissione degli stessi in acque superficiali o sotterranee di cui all'art. 255-*bis* (v. scheda articolo 1, comma 1 lett. b));
- abbandono o deposito di rifiuti **pericolosi** ovvero di immissione degli stessi in acque superficiali o sotterranee di cui all'art. 255-*ter* (v. scheda articolo 1, comma 1 lett. b));
- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non autorizzate di cui all'art. 256;
- traffico illecito di rifiuti ai sensi dell'art. 259.

Si ricorda che nella sua formulazione previgente l'art. 256-bis, comma 2, prescriveva l'applicazione delle pene previste dall'art. 256-bis, comma 1 a colui che avesse commesso le condotte di cui all'art. 255, comma 1, 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

L'articolo 1, comma 1 lett. e) n. 2) abroga l'art. 256-bis, comma 3.

Tale intervento normativo è dovuto all'introduzione, a mezzo del presente decreto-legge, dell'art. 259-bis del Codice dell'ambiente, che estende l'ambito di applicazione della **circostanza aggravante** riferita ai reati di cui agli artt. 256, 256-bis e 259 qualora tale reato sia commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata (v. *infra* scheda di lettura articolo 1, comma 1 lett. h)).

A tal riguardo, si ricorda che l'art. 256-bis, comma 3 prevedeva un aumento di un terzo del trattamento sanzionatorio del delitto di combustione illecita di rifiuti (cfr. art. 256-bis, comma 1), qualora tale reato sia commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. La norma chiarisce che il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Inoltre, ai predetti titolari e responsabili sono applicabili le sanzioni amministrative interdittive regolate dall'art. 9, comma 2 del D.lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti).

L'articolo 1, comma 1 lett. e) n. 3) introduce i nuovi commi 3-bis e 3-ter all'interno dell'art. 256-bis.

In particolare, il **comma 3-bis** prevede l'irrogazione della sanzione della **reclusione da 3 a 6 anni** quando dalla combustione di rifiuti **non pericolosi**:

- a) deriva **pericolo per la vita o per la incolumità delle persone** ovvero pericolo di **compromissione o deterioramento**: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in **siti contaminati o potenzialmente contaminati** ai sensi dell'articolo 240 del Codice dell'ambiente (recante definizioni in materia di siti contaminati) o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Quando ricorre uno degli elementi *sub a)* e *sub b)* nell'ambito del delitto di combustione illecita di **rifiuti pericolosi** la pena è della **reclusione da 3 anni e 6 mesi a 7 anni**.

Il **comma 3-ter** prevede un **aumento di pena** sino alla metà per i fatti di cui al comma 3-bis qualora da essi sia scaturito l'**incendio**.

L'**articolo 1, comma 1 lett. e) n. 4)** modifica l'art. 256-bis, comma 4, stabilendo che l'aggravante prevista da quest'ultimo comma si applichi, oltre che ai delitti *ex art.* 256-bis, comma 1 anche ai fatti disciplinati dal comma 3-bis del medesimo articolo, come introdotto dalla disposizione in esame (*v. supra*).

A tal riguardo, si ricorda che l'art. 256-bis, comma 4 prescrive **l'aumento di un terzo della pena** quando la combustione illecita di rifiuti è commessa è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della L. n. 225/1992¹ (legge istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile).

L'**articolo 1, comma 1 lett. e) n. 5)** sopprime il **primo periodo dell'art. 256-bis, comma 6**, il quale prevedeva l'applicazione delle sanzioni regolate dall'art. 255 (articolo modificato dal provvedimento in esame, *v. scheda di lettura art. 1, comma 1 lett. b)*), nel caso in cui il delitto di combustione illecita riguardi i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali diversi dai rifiuti urbani.

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1, lett. e) del D.L. 116/2025
Art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti)	Art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il	<i>Identico</i>

¹ Si ricorda che la legge n. 225/1992 è stata abrogata dall'art. 48 del D.lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile) e l'art. 47 del medesimo decreto legislativo dispone che tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli contenuti in altre disposizioni s'intendono riferiti al D.lgs. n. 1/2018 ed ai corrispondenti articoli.

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1, lett. e) del D.L. 116/2025
responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.	
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.	2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.
3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	<i>Abrogato</i>

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1, lett. e) del D.L. 116/2025
	3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.
	3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.
4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.	4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1, lett. e) del D.L. 116/2025
5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.	<i>Identico</i>
6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.	6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

Articolo 1, comma 1 lett. f)
(Disposizioni in materia di registri di carico e scarico e di formulari)

L'**articolo 1, comma 1, lett. f)**, modificata nel corso dell'esame al Senato, apporta modifiche in materia di violazioni nella **tenuta dei registri di carico e scarico** nelle operazioni concernenti la **gestione dei rifiuti**, nonché in materia di trasporto di rifiuti in violazione delle disposizioni concernenti il formulario di identificazione degli stessi e il certificato di analisi di rifiuti.

L'**articolo 1, comma 1, lett. f)**, interviene sull'art. 258 del Codice dell'ambiente riguardante le sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari nei confronti di coloro che compiono attività professionale di raccolta e trasporto di rifiuti, nonché operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Nello specifico, il **numero 1)** modifica la sanzione prevista dall'**art. 258, comma 2**, in materia di **omissione** ovvero **tenuta incompleta** del **registro cronologico di carico e scarico** relativo alle operazioni professionali di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti (cfr. art. 190, comma 1 Codice dell'ambiente). La presente novella innalza la cornice della **sanzione amministrativa pecuniaria**, prevista per tale violazione, che diventa **da 4.000 a 20.000 euro**.

Si ricorda che la sanzione pecuniaria previgente prevedeva il pagamento di una somma da 2.000 a 10.000 euro.

Rimane, invece, inalterata la sanzione pecuniaria prevista nel caso in cui l'omissione o la tenuta incompleta del registro riguardi rifiuti pericolosi. In tal caso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Il **numero 2)** inserisce il nuovo **comma 2-bis** all'interno dell'**art. 258**. La nuova previsione normativa introduce la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida** nei confronti del responsabile della violazione di cui al precedente art. 258, comma 2 (v. *supra*), conseguente alla mancata o errata tenuta del registro delle operazioni di carico e scarico. In particolare, la sospensione è **da 1 a 4 mesi**

se si tratta di **rifiuti non pericolosi** e **da 2 a 8 mesi** se si tratta di **rifiuti pericolosi**.

La norma precisa, inoltre, che nel caso di accertamento delle violazioni di cui all'art. 258, comma 2, trovano comunque applicazione le norme previste dal Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992) in materia di sanzioni amministrative accessorie e sanzioni amministrative pecuniarie.

Sempre a seguito dell'accertamento delle predette violazioni deriva la **sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali** tenuto presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (cfr. art. 212 Codice dell'ambiente).

Si ricorda che l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime.

La sospensione dall'Albo è prevista per un periodo **da 2 a 6 mesi** se il trasporto riguarda **rifiuti non pericolosi** e **da 4 a 12 mesi** se il trasporto riguarda **rifiuti pericolosi**.

Il **numero 3)**, interviene sull'**art. 258, comma 4**, che sanziona il **trasporto di rifiuti senza il formulario di identificazione (FIR)² ex art. 193** o senza i documenti sostitutivi ivi previsti.

Il **primo periodo** della citata disposizione, **non modificato** dal decreto in esame, prevede l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 10.000 euro**, se il fatto non costituisce reato, a chi effettua il trasporto senza il formulario di identificazione o senza i documenti sostitutivi del medesimo, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

Il **secondo periodo** del medesimo comma 4 dell'art. 258, **integralmente sostituito** dal n. 3) della lettera f) a seguito di una modifica apportata al Senato³, punisce invece con la sanzione penale della **reclusione da 1 a 3 anni** chi effettua il **trasporto di rifiuti pericolosi** essendo privo del formulario di identificazione ex art. 193 o dei documenti sostitutivi.

Si fa presente che l'aumento di pena stabilito dal nuovo secondo periodo si applica, per effetto dell'esplicito rinvio contenuto nel terzo periodo del medesimo

² Il formulario di identificazione (FIR) deve contenere i seguenti dati: nome ed indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'istradamento; nome ed indirizzo del destinatario.

³ La formulazione originaria contenuta nel decreto-legge sostituiva la previsione originaria dell'applicazione della medesima pena stabilita per il reato di "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico" ex art. 483 c.p. (reclusione fino a 2 anni) con la **reclusione da 1 a 3**.

comma 4, anche nei confronti di colui che nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce **false indicazioni** sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Il nuovo secondo periodo fa comunque salva l'applicazione del comma 5 dell'art. 258, che prevede l'applicazione di una **sanzione amministrativa in forma ridotta** (da 260 a 1550 euro) qualora le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in altri registri o scritture tenuti per legge o comunque contengano elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge.

Il **numero 4)** inserisce all'interno dell'art. 258 il nuovo **comma 4-bis**. Quest'ultimo stabilisce che alla sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per i reati di trasporto di rifiuti pericolosi violando le norme in materia di formulario di identificazione, nonché di false indicazioni nel certificato di analisi di rifiuti (ex art. 258, comma 4, secondo e terzo periodo) consegue la **confisca del mezzo utilizzato** per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1, lett. f) del D.L. 116/2025
Art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)	Art. 258 (idem)
1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.	Identico

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1, lett. f) del D.L. 116/2025
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.	2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
	2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.
Comma 3 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti	4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1, lett. f) del D.L. 116/2025
senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.	senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
	4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
Commi da 5 a 13 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Articolo 1, comma 1 lett. g)
(Spedizione illegale di rifiuti)

L'**articolo 1, comma 1 lett. g)** modifica il reato di **traffico illecito di rifiuti**, trasformando la fattispecie contravvenzionale ex art. 259 Codice dell'ambiente in delitto. La pena per la commissione del predetto fatto di reato diventa la reclusione da 1 a 5 anni, con aumento del trattamento sanzionatorio nel caso di rifiuti pericolosi.

L'**articolo 1, comma 1 lett. g)** modifica l'art. 259 del Codice dell'ambiente riguardante il reato di "Traffico illecito di rifiuti", **trasformando** la fattispecie contravvenzionale in delitto e innovando la rubrica dell'articolo.

Nello specifico, l'**articolo 1, comma 1 lett. g) n. 1)** sostituisce integralmente l'art. 259, comma 1 prevedendo che chiunque effettua una **spedizione di rifiuti** costituente spedizione **illegale** ai sensi di quanto stabilito dalla normativa europea è punito con la **reclusione da 1 a 5 anni**. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

In materia di spedizione illegale di rifiuti la norma in commento richiama, in primo luogo, l'art. 2, punto 35 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, il quale prescrive che per "spedizione illegale" si intende qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
- senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
- con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi;
- in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento;
- in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale.

Il nuovo art. 259, comma 1, inoltre, richiama l'art. 3, punto 26 del Regolamento UE n. 2024/1157, il quale, nel definire la "spedizione illegale di rifiuti", riprende, da un lato, le medesime casistiche già individuate dal predetto art. 2, punto 35 del Reg. CE n. 1013/2006 e, dall'altro lato, stabilisce che una spedizione di rifiuti è illegale quando si pone in contrasto con specifiche prescrizioni individuate dallo stesso Reg. UE n. 2024/1157.

Sul punto si evidenzia che il Reg. UE n. 2024/1157 ha abrogato Reg. CE n. 1013/2006, entrambi richiamati dalla norma in commento. Tuttavia, per espressa previsione dell'art. 85, par. 2 e 3, del Reg. UE n. 2024/1157 le norme del Reg. n. 1013/2006 continueranno ad applicarsi sino al 21 maggio 2026, tranne alcune specifiche eccezioni espressamente individuate.

L'**articolo 1, comma 1 lett. g) n. 2)** modifica la rubrica dell'art. 259, a seguito della nuova formulazione dell'art. 259, comma 1. Pertanto, la nuova rubrica risulta essere "**Spedizione illegale di rifiuti**".

Al riguardo si fa presente che è in corso d'esame presso la Camera dei deputati la legge di delegazione europea 2025 ([AC 2574](#)) il cui articolo 9 delega il Governo ad adottare disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al citato Reg. UE n. 2024/1157.

• **Il regolamento (UE) 2024/1157**

Il [regolamento \(UE\) 2024/1157](#) stabilisce le norme per le procedure e i controlli sulle spedizioni di rifiuti, con la **finalità** (enunciata nell'art. 1) di proteggere l'ambiente e la salute umana, contribuire alla neutralità climatica e conseguire un'economia circolare e l'inquinamento zero. Tali norme sono volte a prevenire o ridurre qualsiasi danno alla salute o all'ambiente durante il trasporto e il trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione.

L'**ambito di applicazione** del regolamento (secondo quanto stabilito dall'art. 2) riguarda:

- spedizioni tra gli Stati membri dell'UE (disciplinate dai titoli II e III, vale a dire dagli artt. 4-36);
- esportazioni e importazioni da e verso Paesi terzi (disciplinate dai titoli IV e V, vale a dire dagli artt. 37-56);
- rifiuti in transito nel territorio dell'UE (disciplinati dagli artt. 57-58, che costituiscono il titolo VI).

Il regolamento non si applica alle spedizioni di diverse categorie di rifiuti, come i sottoprodotti di origine animale o i rifiuti radioattivi, contemplati da una normativa comunitaria specifica.

Completano le disposizioni del regolamento le definizioni recate dall'art. 3 (che insieme agli articoli 1 e 2 costituisce il titolo I del regolamento), le norme recate dal titolo VII (artt. 59-71), che sono principalmente volte a garantire l'osservanza delle norme del regolamento medesimo, nonché le disposizioni finali contenute nel titolo VIII (artt. 72-86).

In relazione alle **disposizioni finalizzate a garantire l'osservanza del regolamento**, alle quali fanno particolare riferimento quelle recate dall'articolo in esame, degni di nota sono l'**art. 60**, in base al quale "gli Stati membri, per garantire l'osservanza del presente regolamento, assicurano lo svolgimento di ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti (...) nonché di ispezioni delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento", e l'**art.**

61, che invece disciplina la **verifica della documentazione da parte delle autorità coinvolte nelle ispezioni** (la cui designazione a livello nazionale è prevista dal criterio di delega di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo in esame).

Le **sanzioni** sono invece disciplinate dall'**art. 63**, che (al paragrafo 1) impone agli Stati membri di stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottare "tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive" (attributi che vengono ribaditi dal criterio di delega di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo in esame). Lo stesso articolo fissa i **criteri da seguire nella determinazione delle sanzioni** (criteri al cui rispetto richiama la citata lettera a)).

L'art. 63 dispone infatti (al paragrafo 2) che gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni in questione "tengano debitamente conto degli elementi seguenti, a seconda dei casi: a) la natura, la gravità e l'entità della violazione; b) se del caso, il carattere doloso o colposo della violazione; c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile; d) i benefici economici derivati dalla violazione da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possono essere determinati; e) il danno ambientale causato dalla violazione; f) qualsiasi azione intrapresa dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile per attenuare il danno causato o porvi rimedio; g) il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente; h) qualsiasi altro fattore aggravante o attenuante applicabile alle circostanze del caso. Il successivo paragrafo 3 dispone che "gli Stati membri devono essere quanto meno in grado di imporre le sanzioni seguenti in caso di violazione del presente regolamento, se pertinenti: a) sanzioni pecuniarie; b) la revoca o la sospensione temporanea dell'autorizzazione a svolgere attività connesse alla gestione e alla spedizione di rifiuti nella misura in cui tali attività rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento; c) l'esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico.

Degni di nota sono altresì gli **articoli 64, 65 e 66** in materia di **cooperazione finalizzata a garantire l'osservanza del regolamento**, che disciplinano, in particolare, la designazione, da parte degli Stati membri, delle autorità e del personale responsabili della cooperazione (tali disposizioni sulla designazione, contenute negli artt. 65 e 66 sono richiamate dal criterio di delega di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo in esame).

Tra le disposizioni finali si ricorda l'**art. 75**, in base al quale gli Stati membri devono provvedere a designare "**l'autorità o le autorità competenti responsabili per l'attuazione** del presente regolamento. Ciascuno Stato membro designa una sola autorità competente di transito" (anche tale articolo è richiamato dal criterio di delega di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo in esame).

L'**art. 86** dispone, infine, che **il regolamento** di cui trattasi **si applica a decorrere dal 21 maggio 2026**.

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1, lett. g) del D.L. 116/2025
Art. 259 (<i>Traffico illecito di rifiuti</i>)	Art. 259 (<i>Spedizione illegale di rifiuti</i>)
1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.	1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
Commi 2 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>

Articolo 1, comma 1 lett. h)
(Aggravante dell'attività di impresa e delitti colposi)

L'articolo 1, comma 1, lett. h), come modificato al Senato, da un lato, prevede un aumento del trattamento sanzionatorio allorquando determinate fattispecie concernenti la **gestione illecita dei rifiuti siano compiute nell'ambito di un'attività di impresa**; dall'altro lato, introduce la **punibilità anche a titolo di colpa** di specifiche fattispecie delittuose in materia di rifiuti, introducendo, a tal fine, una **circostanza attenuante**.

L'**articolo 1, comma 1 lett. h)** introduce, da un lato, il nuovo **art. 259-bis** che reca una **circostanza aggravante** che ricorre quando i fatti di "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata" (art. 256), "Combustione illecita di rifiuti" (art. 256-bis) e "Spedizione illegale di rifiuti" (art. 259) siano **commessi nell'ambito dell'attività di impresa**; dall'altro lato, introduce l'**art. 259-ter** che prevede la **punibilità anche a titolo di colpa** di talune fattispecie delittuose in materia di rifiuti, contemplando a tal fine una circostanza attenuante.

In particolare, il nuovo **art. 259-bis**, come modificato al Senato, stabilisce un **aumento sanzionatorio di un terzo** delle pene stabilite per i reati di "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata" (art. 256), "Combustione illecita di rifiuti" (art. 256-bis) e "Spedizione illegale di rifiuti" (art. 259) se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

A seguito delle **modifiche** intervenute in Senato, sono stati **soppressi il secondo ed il terzo periodo** del suddetto **art. 259-bis**.

Tali periodi stabilivano che il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata erano responsabili anche nel caso di condotta di **omessa vigilanza** dell'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. I titolari ed i responsabili erano, inoltre, soggetti all'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive regolate dall'art. 9, comma 2 del D.lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti).

L'**art. 259-ter**, invece, prevede la punibilità anche a titolo di colpa per i seguenti fatti di reato:

- "Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari" ex art. 255-bis (per approfondimento v. scheda di lettura articolo 1, comma 1 lett. c));
- "Abbandono di rifiuti pericolosi" ex art. 255-ter (per approfondimento v. scheda di lettura articolo 1, comma 1 lett. c));

- “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” *ex art. 256*, che sanziona le condotte di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non autorizzate;
- “Spedizione illegale di rifiuti” *ex art. 259* (per approfondimento v. scheda di lettura articolo 1, comma 1 lett. *g*)).

Qualora uno dei richiamati reati è commesso a titolo di colpa si prevede una **diminuzione di pena da un terzo a due terzi**.

Articolo 1-bis
(Modifiche al decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di
raccolta dei RAEE)

L'**articolo 1-bis**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (**RAEE**), al fine di semplificare **la raccolta e il deposito** dei RAEE e contrastare il fenomeno di abbandono dei rifiuti.

L'**articolo 1-bis**, introdotto al Senato, apporta modifiche alla disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (**RAEE**), al fine di semplificare **la raccolta e il deposito** dei RAEE e migliorare il livello di consapevolezza sulla corretta gestione di tali rifiuti, consentendo quindi di incrementare il tasso di raccolta dei medesimi rifiuti.

Il **comma 1, lettera a)**, apportando modifiche all'[articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49](#), prevede in particolare che, **contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata**, i distributori possono effettuare **il ritiro presso l'acquirente di RAEE provenienti dai nuclei domestici**, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente.

Si ricorda che l'articolo 11 del D.Lgs. 49/2014 al **comma 1 estende il ritiro "1 contro 1" anche ai distributori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) professionali**. Il comma 1 stabilisce che l'attività di ritiro gratuito "1 contro 1" in questione può essere effettuata, su base volontaria, anche dai distributori di AEE professionali incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali.

Il **comma 2 conferma l'obbligo di ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni** provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente (cioè l'obbligo di ritiro "**1 contro 0**"), per i soli distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati.

Il **comma 3** precisa che i **distributori** sono altresì **tenuti a informare i consumatori dell'assenza dell'obbligo di acquistare altra o analoga merce** ai sensi del medesimo comma.

Il **comma 4** disciplina il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE. E' ricompreso nella definizione di raccolta di rifiuti anche il **deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori** presso i locali del proprio punto vendita ovvero presso altri luoghi. In aggiunta a tali disposizioni, tale deposito **riguarda i rifiuti** ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo, cioè i rifiuti **raccolti con il ritiro "1 contro 1" o con il ritiro "1 contro 0"**; i **locali in cui avviene il deposito** sono comunicati

al Centro di coordinamento RAEE, nel portale messo a disposizione dal medesimo, e sono conformi a quanto previsto dal successivo comma; **nel caso del ritiro “1 contro 0” o “1 contro 1”**, il deposito in questione non è soggetto alle disposizioni recate dagli articoli 208, 212, 213 e 216 (che disciplinano le autorizzazioni necessarie per gli impianti di gestione dei rifiuti) e dal titolo III-bis (che disciplina l'autorizzazione integrata ambientale) della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. In altre parole, **il deposito preliminare alla raccolta** dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati “1 contro 1” o “1 contro 0” presso i locali del proprio punto vendita ovvero presso altri luoghi **non deve essere autorizzato in base alla disciplina sulla gestione dei rifiuti**.

Nel disciplinare l'avvio dei RAEE ai centri di raccolta o trattamento, il comma 4 conferma che tale avvio deve avvenire ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi. Viene inoltre previsto che i dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto vendita, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell'area di deposito preliminare, sono conservati da ciascun distributore per tre anni. Nel caso in cui il trasporto avvenga a carico del distributore, tali dati devono essere comunicati al Centro di coordinamento per le finalità di cui all'articolo 34, comma 2, del D.Lgs. 49/2014.

Il comma 2 dell'art. 34 citato consente la trasmissione di informazioni agli altri Stati membri dell'UE ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE. Tale paragrafo dispone che – al fine di stabilire se il tasso minimo di raccolta sia stato raggiunto – gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sui RAEE raccolti separatamente siano trasmesse agli Stati membri gratuitamente e che siano almeno comprensive di informazioni sui RAEE che sono stati: a) ricevuti presso impianti di raccolta e di trattamento; b) ricevuti presso i distributori; c) oggetto di raccolta differenziata da parte dei produttori o di terzi che agiscono a loro nome.

Il **comma 5** individua i **criteri che devono essere rispettati dal luogo in cui avviene il deposito preliminare** alla raccolta, che deve essere: idoneo; non accessibile a terzi; pavimentato e nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura, anche mobili, nonché raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi. I **commi 6, 7 e 8** introducono disposizioni che disciplinano la **tracciabilità dei flussi di RAEE** derivanti dalle operazioni di deposito e trasporto. Il **comma 9** stabilisce che le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al **ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE** nello svolgimento della propria attività. Il **comma 10** dispone l'**abrogazione del D.M. Ambiente 65/2010 e del D.M. Ambiente 121/2016**, in quanto la disciplina in essi contenuta viene sostituita da quella recata dal testo dell'articolo 11.

La **lettera b)** del medesimo **comma 1** integra l'articolo 38 del D.Lgs. 49/2014, recante sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del

medesimo decreto legislativo. Con l'**aggiunta dei commi 1-bis e 1-ter** al citato **articolo 38**, si prevede una sanzione amministrativa da **2.000 a 10.000 euro** sia per la **mancata comunicazione**, da parte del distributore, nel portale telematico predisposto dal Centro di coordinamento, **dei luoghi ove avviene il deposito preliminare alla raccolta**, sia per la **violazione**, da parte del distributore, **degli obblighi di trasmissione al Centro di coordinamento dei dati inerenti i RAEE**. La sanzione è pari alla metà (da 2.000 a 10.000 euro) per inesatta o erronea comunicazione.

- **La normativa in materia di RAEE**

La disciplina nazionale vigente

La disciplina nazionale vigente di rango primario in materia di RAEE è principalmente contenuta nel [decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49](#), di recepimento della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche).

L'articolo 2 di tale decreto ne delimita l'ambito di applicazione stabilendo che la normativa da esso recata si applica:

a) alle AEE rientranti nelle categorie di cui all'Allegato I ed elencate a titolo esemplificativo all'Allegato II, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo e sino al 14 agosto 2018;

b) a tutte le AEE, come classificate nelle categorie dell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV dal 15 agosto 2018.

Ai sensi dell'allegato III, le AEE rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/2014 sono:

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm²
3. Lampade
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; ...
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici...
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

Ai fini della delimitazione dell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/2014 sono inoltre importanti le definizioni recate dall'art. 4 del medesimo decreto. In particolare si ricordano le seguenti definizioni:

- 'rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'RAEE': le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi della disciplina sui rifiuti contenuta nella parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene;
- 'RAEE di piccolissime dimensioni': i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm;
- 'distributore': persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore;
- 'RAEE provenienti dai nuclei domestici': i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici;
- 'RAEE professionali': i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici.

L'art. 8 del D.Lgs. 49/2014 dispone che i produttori devono conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio previsti dal medesimo decreto e che gli stessi adempiono ai propri obblighi (derivanti dalle disposizioni del D.Lgs. 49/2014) mediante sistemi di gestione individuali o collettivi (disciplinati dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014) operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.

Gli articoli 12 e 13 disciplinano la raccolta differenziata dei RAEE domestici e dei RAEE professionali, mentre l'articolo 14 individua gli obiettivi minimi annui di raccolta differenziata dei RAEE prevedendo in particolare – in recepimento di quanto previsto dalla direttiva RAEE – che dal 1° gennaio 2019 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari al 65% del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti o in alternativa, deve, essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari all'85% del peso dei RAEE prodotti nel territorio nazionale.

Per un approfondimento sul tema dei RAEE, si rinvia alla pagina di documentazione del Servizio Studi della Camera dei deputati al seguente [link](#).

Articolo 2 (Modifiche al codice penale)

L'**articolo 2** apporta alcune modifiche al codice penale finalizzate ad **escludere la tenuità del fatto per la commissione di taluni reati ambientali** e ad **introdurre una nuova fattispecie aggravata** relativa ai delitti di **traffico e abbandono di materiale radioattivo** e di **traffico illecito di rifiuti**, procedendo altresì alla rideterminazione dell'aumento di pena per tutte le circostanze aggravanti.

Le modifiche recate dall'articolo in commento sono volte ad armonizzare la disciplina dei reati ambientali contenuta nel codice penale agli interventi realizzati dall'articolo 1 del provvedimento sul codice dell'ambiente (di cui al d.lgs. 152/2006) e, specificamente, nell'apparato sanzionatorio in esso contenuto (su cui vedi *supra*).

L'articolo si compone di un unico comma suddiviso in 3 lettere: **la lettera a) interviene** sui reati in generale per il profilo riguardante la **non punibilità per particolare tenuità del fatto**, mentre **le lettere b) e c) recano modifiche a fattispecie penali** contenute nel titolo VI-*bis* del libro II, dedicato ai delitti contro l'ambiente.

Più in dettaglio, la **lettera a)**, tramite l'aggiunta di un ulteriore numero (4-*ter*) al terzo comma dell'**art. 131-bis c.p., integra**, con alcuni dei reati introdotti o modificati dal citato articolo 1 del decreto-legge (alla cui scheda si rinvia per approfondimenti), **la lista di reati per i quali è escluso che l'offesa possa essere ritenuta di particolare tenuità**. Si tratta, in particolare, dei seguenti reati del codice dell'ambiente:

- **abbandono di rifiuti pericolosi**, di cui all'art. 255-*ter*;
- **attività di gestione di rifiuti non autorizzata**, aggravata ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 256;
- **realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata**, di cui ai commi 3 e 3-*bis* dell'art. 256;
- **combustione illecita di rifiuti**, di cui all'art. 256-*bis*;
- **spedizione illegale di rifiuti**, di cui all'art. 259.

Per tutti i delitti sopra citati **non opera la previsione** di cui al primo comma dell'art. 131-*bis* c.p., **in base alla quale i reati per cui è stabilita una pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni o una pena pecuniaria**, sola o congiunta a pena detentiva entro il limite di 2 anni, **non**

sono punibili quando l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

La particolare tenuità del fatto deve essere valutata dal giudice, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, c.p., tenendo conto delle modalità della condotta nonché dell'entità del danno o del pericolo cagionato, che deve essere esiguo. Il giudice deve altresì considerare la condotta del reo susseguente al reato.

La **lettera b)** reca un **duplice intervento sull'art. 452-sexies c.p.**, finalizzato a ridefinire le **fattispecie aggravate** del reato di **traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** contemplate dai commi secondo e terzo del predetto articolo.

La fattispecie base del suddetto reato (primo comma dell'art. 452-sexies c.p.) punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro una pluralità di **condotte abusive** (cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi illegittimamente) **relative a materiale ad alta radioattività.**

L'intervento principale si concretizza nella **sostituzione del secondo comma** (lett. *b*), n. 1), prevedendo che la pena è **aumentata fino alla meta** quando dalle condotte derivano:

- il **pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone** (nel testo previgente, terzo comma);
- il **pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria**, o di porzioni estese o significative **del suolo o del sottosuolo** (nel testo previgente, secondo comma, n. 1);
- il **pericolo di compromissione o deterioramento di un ecosistema, della biodiversità**, anche agraria, della flora o della fauna (nel testo previgente, secondo comma, n. 2).

A tali condotte, l'articolo in esame **ne aggiunge una ulteriore**, consistente nella **commissione del fatto**:

- **in siti contaminati** o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del codice dell'ambiente;
- **nelle strade di accesso** ai predetti siti e nelle **relative pertinenze.**

Si ricorda che le **definizioni di sito contaminato e di sito potenzialmente contaminato** sono contenute nell'**art. 240 del codice dell'ambiente**: nel primo caso si tratta di un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) risultano superati; nel secondo caso di un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici

ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Come si è detto, per tutte le suddette fattispecie, l'**aumento di pena** comminabile può arrivare **fino alla metà** della pena base.

A tale proposito, è opportuno evidenziare che nel testo previgente la quantificazione dell'**aumento di pena fino alla metà era previsto per le sole condotte relative al pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone**, mentre per il pericolo di compromissione o deterioramento l'aumento, non essendo determinato, poteva giungere, ai sensi dell'art. 64 c.p., solo fino ad un terzo della pena base.

In conseguenza dell'unificazione di tutte le circostanze aggravanti nel secondo comma dell'art. 452-sexies, **il terzo comma** (che concerneva l'aggravante per le condotte da cui deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone) **viene abrogato** (lett. b) n. 2).

Di analogo contenuto è l'intervento operato dalla **lettera c)** sull'**articolo 452-quaterdecies c.p.**, relativo al delitto di **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**.

Il **primo comma** del citato articolo punisce con la reclusione da 1 a 6 anni le **attività preordinate** a cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare o gestire abusivamente **ingenti quantitativi di rifiuti**. Perché si configuri il reato è necessario che siano compiute più operazioni, vi sia l'allestimento di mezzi e che le attività siano continuative e organizzate; è altresì richiesto il dolo specifico del conseguimento di un ingiusto profitto.

Il **secondo comma** stabilisce che se le predette attività hanno ad oggetto **rifiuti ad alta radioattività** la reclusione va da 3 a 8 anni.

In questo caso, viene inserito un nuovo comma nell'articolo relativo alle **fattispecie aggravate** che riguardano, quindi, tanto il **reato base**, quanto il **reato concernente i rifiuti ad alta radioattività**.

Si prevede, in particolare, un **aumento della pena fino alla metà** per i reati di cui ai commi primo e secondo dell'art. 452-quaterdecies c.p. quando:

- dalla condotta derivi il **pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone**;

- dalla condotta derivi il **pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria**, o di porzioni estese o significative **del suolo o del sottosuolo**;
- dalla condotta derivi il **pericolo di compromissione o deterioramento di un ecosistema, della biodiversità**, anche agraria, della flora o della fauna;
- il fatto sia commesso **in siti contaminati** o potenzialmente contaminati o **nelle strade di accesso** ai predetti siti e nelle **relative pertinenze** (per le definizioni di sito contaminato e di sito potenzialmente contaminato v. *supra*).

Codice penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 del D.L. 116/2025
Art. 131-bis (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)	Art. 131-bis (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)
Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.	<i>Identico.</i>
L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali	<i>Identico.</i>

Codice penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 del D.L. 116/2025
conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.	
L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede: 1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive; 2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-<i>bis</i>, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343; 3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-<i>bis</i>, 319-<i>ter</i>, 319-<i>quater</i>, primo comma, 320, 321, 322, 322-<i>bis</i>, 391-<i>bis</i>, 423, 423-<i>bis</i>, 558-<i>bis</i>, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-<i>bis</i>, 593-<i>ter</i>, 600-<i>bis</i>, 600-<i>ter</i>, primo comma, 609-<i>bis</i>, 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinquies</i>, 609-<i>undecies</i>, 612-<i>bis</i>, 612-<i>ter</i>, 613-<i>bis</i>, 628, terzo comma, 629, 644, 648-<i>bis</i>, 648-<i>ter</i>; 4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio	

Codice penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 del D.L. 116/2025
1998, n. 58; 4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge.	
	4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
<i>Omissis</i>	
Art. 452-sexies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)	Art. 452-sexies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.	<i>Identico</i>
La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:	La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:
	a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;	1) <i>identico</i> ;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.	2) <i>identico</i> ;

Codice penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 del D.L. 116/2025
	b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.	<i>Abrogato.</i>
Art. 452- <i>quaterdecies</i> (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)	Art. 452- <i>quaterdecies</i> (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.	<i>Identico</i>
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.	<i>Identico</i>
	Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della

Codice penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 del D.L. 116/2025
	biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.	<i>Identico.</i>
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.	<i>Identico.</i>
È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.	<i>Identico.</i>

Articolo 2-bis
(Misure urgenti in materia di pene accessorie)

L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, stabilisce l'interdizione da talune licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni, elencate dal medesimo articolo, nei confronti di **soggetti condannati in via definitiva** per i seguenti **reati ambientali**: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. L'interdizione si applica per un **periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni** e determina la **decadenza** dalle medesime licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni.

Si prevede, altresì, nei confronti dei medesimi soggetti condannati, il divieto di concludere **contratti pubblici** di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti.

L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, al **comma 1**, preclude l'emanazione di taluni provvedimenti autorizzatori o concessori (si veda l'elenco qui di seguito) nei confronti di soggetti condannati con **sentenza definitiva** per i seguenti **delitti in materia ambientale**:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies).

Si veda *infra* per una sintesi del contenuto degli articoli 452-bis e 452-quater. Gli articoli 452-sexies e 452-quaterdecies sono stati modificati dall'articolo 2 del decreto-legge n. 116 in esame. Si rinvia, pertanto, alla relativa scheda *supra*.

La disposizione elenca le seguenti **licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni**:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di

commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;

- d) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

Come evidenziato dalla **relazione illustrativa** relativa alla proposta emendativa approvata in Senato, si tratta di un elenco che riprende, almeno parzialmente, un analogo elenco contenuto nell'articolo 67, comma 1, del [decreto legislativo n. 159 del 2011](#) ("Codice antimafia") in materia di effetti delle misure di prevenzione. Tale articolo 67 preclude le licenze, concessioni o autorizzazioni ivi elencate alle persone alle quali sia stata applicata dall'autorità giudiziaria, con provvedimento definitivo, una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del Codice antimafia

Si osserva che la disposizione in commento non riprende dell'articolo 67, comma 1, citato, la lettera c), relativa a "concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici" e la lettera h), relativa a "licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti".

L'interdizione dalle suddette licenze, autorizzazioni e concessioni si applica per un **periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni**.

Il **comma 2** stabilisce che l'interdizione in esame determina la **decadenza** di diritto da quanto elencato nelle lettere a)-f). Stabilisce, altresì, che sia vietato ai soggetti in questione concludere contratti **pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti**, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Si prevede, infine, che gli organi competenti procedano al ritiro delle licenze, autorizzazione e concessioni, alla cancellazione delle iscrizioni nonché alla decadenza delle attestazioni.

Giova segnalare, come evidenziato anche dalla **relazione illustrativa** relativa alla proposta emendativa approvata in Senato, che tale comma ha contenuto analogo all'articolo 67, comma 2 del citato "codice antimafia".

Si rammenta che per "cottimo" si intende l'affidamento della sola lavorazione subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della

eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore (decreto legislativo n. 36 del 2023, Allegato I.1, articolo 3 recante "Definizioni delle procedure e degli strumenti").

Si segnala che l'espressione "**cottimo fiduciario**" quale procedura semplificata per lavori in economia, inferiore a determinate soglie di valore, non figura più nel codice degli appalti pubblici vigente di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Si segnala, inoltre, che l'articolo 67, comma 8, del decreto legislativo n. 159 del 2011 stabilisce che le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 (del medesimo articolo 67) si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Quest'ultimo comma 3-bis richiama, tra l'altro, anche l'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale, menzionato dal **comma 1**.

Si valuti l'opportunità di un coordinamento tra le due disposizioni.

L'art. 452-bis c.p. (*Inquinamento ambientale*) punisce la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, di porzioni estese o significative di suolo o sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna. Si configura quale circostanza aggravante a effetto speciale del delitto in questione, con aumento della pena da un terzo alla metà, l'aver prodotto il disastro in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Si prevede, altresì, quale ulteriore circostanza aggravante a effetto speciale, con aumento della pena da un terzo a due terzi, il deterioramento, la compromissione o la distruzione di un habitat causati, nelle aree predette, dall'inquinamento.

L'art. 452-*quater* c.p. (*Disastro ambientale*) punisce con la reclusione da cinque a quindici anni chi cagiona, alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Si configura quale circostanza aggravante a effetto speciale, con aumento della pena da un terzo alla metà, l'aver prodotto il disastro in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Articolo 3 (Arresto in flagranza differita)

L'**articolo 3** modificando l'articolo 382-*bis* c.p.p., estende l'ambito di applicazione dell'istituto dell'**arresto in flagranza differita** anche a una serie di gravi reati ambientali.

Ai sensi dell'art. 382-*bis*, comma 1 c.p.p., nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori **si considera comunque in stato di flagranza** colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. In altri termini l'arresto può essere disposto nei confronti del soggetto identificato come l'autore del reato, sulla base di **documentazione videofotografica** o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica che attesti, in modo **inequivocabile, la realizzazione del fatto**.

Occorre rilevare che, diversamente dalle formulazioni adottate dalle leggi speciali in tema di manifestazioni sportive e di immigrazione clandestina (vedi *amplius infra*) e da quella prevista dal comma 1-*bis* con riguardo ai reati ai danni di medici e sanitari, il comma 1 dell'articolo 382-*bis* c.p.p. non reca riferimenti ad eventuali ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica idonee a giustificare dell'arresto in flagranza, nei casi in cui non sia possibile procedervi nell'immediatezza del fatto.

Il decreto-legge in conversione - inserendo nell'articolo 382-*bis* c.p.p. **un nuovo comma 1.1** - prevede che le disposizioni di cui al citato comma 1, trovino applicazione anche nei casi di:

- ✓ inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- ✓ morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452 *ter* c.p.);
- ✓ disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- ✓ traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);

- ✓ attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452- *quaterdecies* c.p.);
- ✓ abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-*bis*) abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-*ter*), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, limitatamente alle ipotesi contemplate dai commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*), combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis*) e traffico illecito di rifiuti (art. 259) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*per le modifiche al decreto legislativo n. 152 si rinvia all'art. 1*).

Pertanto l'arresto deve essere compiuto "non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto" in base all'acquisizione di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emergano inequivocabilmente il fatto e il soggetto che risulti aver commesso i reati ambientali indicati dalla norma.

Arresto in flagranza differita

L'arresto è una misura precautelare disciplinata dagli articoli 380 e seguenti del codice di procedura penale, che consiste in una provvisoria restrizione della libertà personale disposta dalla polizia giudiziaria al ricorrere dello stato di flagranza. Tale misura trova fondamento costituzionale nel **terzo comma dell'articolo 13 della Costituzione**, a tenore del quale «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto».

La nozione normativa di "stato di flagranza" comprende situazioni diverse, accomunate da un'unica disciplina.

Anzitutto, ai sensi dell'articolo 382 c.p.p., è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato. Accanto a questa ipotesi di **flagranza c.d. propria**, la medesima disposizione codicistica prevede altre due figure, tradizionalmente definite di "**quasi flagranza**". Si tratta, in particolare, dello stato di chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone; ovvero chi è sorpreso con cose e tracce dalle quali appaia che egli abbia compiuto il reato immediatamente prima.

La **flagranza "differita"** è, invece, un istituto che consente, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto, di considerare comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

Tale istituto è stato introdotto nell'ordinamento dal [decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28](#), di modifica della [legge 13 dicembre 1989, n. 401](#), al fine di contrastare il fenomeno della violenza in occasione di manifestazioni sportive e successivamente ne è stato esteso l'ambito di applicazione ad ulteriori fattispecie.

In particolare, l'art. 8, comma 1-ter, della, citata legge n. 401 del 1989, prevede che nei casi di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 c.p.p., quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto. L'arresto è, inoltre, consentito in caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (c.d. "daspo").

Successivamente, il [decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14](#), ha consentito l'arresto in flagranza differita (art. 10, comma 6-quater) anche nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica.

Lo strumento dell'arresto differito è stato, in entrambi i casi citati, introdotto in via transitoria: originariamente la misura poteva essere applicata fino al 30 giugno 2005, termine poi prorogato più volte con provvedimenti d'urgenza, fino al differimento al 30 giugno 2020 previsto dal decreto-legge n. 14 del 2017 (art. 10, comma 6-ter). Sennonché, [l'articolo 15 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53](#), ha "stabilizzato" l'istituto dell'arresto in flagranza differita per i reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto; per i reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto.

Inoltre, il [decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130](#), recante misure urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale, ha previsto (art. 6) l'applicazione dell'arresto in flagranza differita ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR o *hotspot*) o delle strutture di primo soccorso e accoglienza (CPA e CAS).

Ancora, la [legge 24 novembre 2023, n. 168](#), recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, ha introdotto (art. 10) nel codice di procedura penale il citato articolo 382-bis che consente l'arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

Successivamente, con l'art. 2, comma 1, lett. b) del [decreto-legge n. 137 del 2024 \(conv. legge n. 171 del 2024\)](#) è stato inserito nell'articolo 382-bis c.p.p. un nuovo comma 1-bis per il quale l'istituto dell'arresto in flagranza differita viene

esteso anche ai casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.

Da ultimo, l'art. 13 del [decreto-legge n. 48 del 2025](#) ha previsto che la disciplina dell'arresto in flagranza differita trovi applicazione anche nel caso del delitto di cui all'articolo 583-quater c.p. (*Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali*), quando il fatto è commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

La **Corte di cassazione** (Sez. VI, 18 aprile 2007, n.17178) ha ritenuto **manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale** in relazione all'art. 13, terzo comma, Cost., della disciplina dell'arresto in "flagranza differita", previsto dall'art. 8 comma 1-ter della legge 13 dicembre 1989 n. 401, nella parte in cui consente alla polizia giudiziaria di eseguire l'arresto non nell'immediatezza del fatto. In particolare, i giudici di legittimità hanno rilevato «la ragionevolezza della previsione che, per effetto di **fenomeni eccezionali**, giustifica la possibilità di eseguire l'arresto, entro limiti spazio-temporali ben definiti, di persone identificate come autori di un reato sulla base di elementi documentali pur sempre raccolti e acquisiti fin dal momento dell'oggettiva realizzazione del reato». Nella medesima decisione i giudici di legittimità hanno, tuttavia, dovuto riconoscere che le riprese video-fotografiche offrono limitate garanzie sul piano probatorio, considerato che un'immagine fotografica «fissa un momento statico di un determinato fatto o comportamento, lasciando solo intuire il prima o il dopo di quel fatto o quel comportamento diacronicamente decontestualizzato e che, perciò, necessita di un filtro interpretativo». Pertanto secondo la Corte di cassazione, per avere certezza sull'effettiva riconducibilità del reato all'autore immortalato dall'immagine si dovrebbe osservare il reo «per un ragionevole periodo di tempo, precedente e successivo alla commissione del reato», al fine di evitare una interpretazione eminentemente soggettiva delle immagini tratte dalle videoriprese.

Più di recente, inoltre, la Cassazione (Sez. VI, 16 dicembre 2015, n. 2633) ha precisato che, ai fini della legittimità dell'arresto differito eseguito in occasione di manifestazioni sportive, «l'impossibilità di procedere all'arresto nell'immediatezza per ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica deve essere desunta da specifici elementi di fatto, essendo, altresì, necessaria la ricorrenza di motivi di necessità e di urgenza tali da imporre un intervento oltre i termini

previsti per l'arresto immediato, senza la possibilità di attendere l'attivazione dell'ordinario procedimento di richiesta di emissione di una misura cautelare».

Infine, pronunciandosi per la prima volta sulla misura prevista dall'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale, la Corte di cassazione (Sez. VI, 20 marzo 2024, n. 16668) ha ribadito il proprio orientamento, inteso a valorizzare l'«aumento esponenziale dei casi di violenza domestica e gravi delitti in danno di coniugi e conviventi [...] quale fenomeno eccezionale» che giustifica l'ampliamento della misura dell'arresto in flagranza differita ai reati di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori, nonostante tale misura precautelare si ponga **«in contrasto con la immediata ed autonoma percezione**, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato», mancando quella contestualità eziologica, temporale e spaziale tra il delitto e la privazione della libertà personale su cui si fonda l'eccezionale attribuzione, ai sensi dell'art. 13 Cost., alla polizia giudiziaria (o al privato) del potere di privare della libertà una persona (sul punto, si veda anche Cass., Sez. un., 24 novembre 2015, n. 39131).

Codice di procedura penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 3 del D.L. 116/2025
Art. 382- <i>bis</i> (Arresto in flagranza differita)	Art. 382- <i>bis</i> (Arresto in flagranza differita)
1. Nei casi di cui agli articoli 387- <i>bis</i> , 572 e 612- <i>bis</i> del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.	

Codice di procedura penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 3 del D.L. 116/2025
	1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei casi di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale e nei casi di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio	

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146)

L'**articolo 4**, amplia il novero dei reati per i quali può applicarsi l'istituto della tecnica investigativa speciale delle **operazioni sotto copertura**.

Nello specifico, l'**articolo 4** modifica l'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della [legge 16 marzo 2006, n. 146](#) (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), estendendo il novero dei reati per i quali opera la **scriminante** prevista per gli agenti e gli ufficiali delle forze dell'ordine coinvolti nelle **operazioni sotto copertura**.

L'art. 9 (comma 1, lett. *a*)), della legge 16 marzo 2006, n. 146 contiene il quadro normativo di riferimento delle tecniche investigative speciali riconducibili alla tipologia generale delle **operazioni coperte**. Si prevede dunque, fermo quanto stabilito dalla scriminante dell'adempimento di un dovere ex art. 51 c.p., una **causa di non punibilità per l'agente sotto copertura**, purché l'operazione sia conforme ai requisiti prescritti dalla medesima norma. In particolare, essa si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo (co. 1-bis).

Le operazioni sotto copertura devono essere disposte dagli organi di vertice delle forze dell'ordine, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato (co. 3), al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti sanciti dalla norma (co. 1 lett. *a*), *b*), *b-bis*), *b-ter*)). L'autorità che dispone l'operazione deve fornire preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini, nonché al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo qualora si proceda per specifici reati previsti dalla norma (co. 4). Le operazioni devono essere svolte da ufficiali di polizia giudiziaria che possono avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone, ai quali si estende la medesima causa di non punibilità (co. 5).

In particolare, la disposizione in commento estende l'applicazione della disciplina delle operazioni sotto copertura ai seguenti reati:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);

- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p., modificato dall'art. 2, comma 1, lett. *b*), del provvedimento in esame)
- abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-*bis*, del testo unico ambientale di cui al decreto legislativo n. 156 del 2006, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. *c*), del provvedimento in esame);
- abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-*ter* del testo unico ambientale, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. *c*), del provvedimento in esame);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata, di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis* del testo unico ambientale, introdotti dall'art. 1, comma 1, lett. *d*), del provvedimento in esame);
- combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis* del testo unico ambientale, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. *e*), del provvedimento in esame);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 del testo unico ambientale, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. *g*), del provvedimento in esame).

Come riportato nella relazione illustrativa, i reati per i quali si intende estendere l'applicabilità della disciplina delle operazioni sotto copertura, costituiscono dei "reati spia" dell'operatività di gruppi criminali organizzati.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

L'**articolo 5** amplia il novero dei reati per i quali può applicarsi la misura di prevenzione dell'**amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende** prevista dal codice delle leggi antimafia.

Una disposizione introdotta al Senato attribuisce la facoltà di proporre, nei medesimi casi, l'applicazione della **misura di prevenzione** in esame anche al **Procuratore della Repubblica** presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona sottoposta a procedimento penale la cui attività possa essere agevolata dal libero esercizio delle attività economiche.

Nello specifico, l'**articolo 5** modifica l'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) che prevede la misura di prevenzione dell'**amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende**.

L'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cosiddetto "Codice antimafia") disciplina l'istituto dell'**amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende**, con l'obiettivo di prevenire l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale e tutelare il corretto esercizio dell'attività d'impresa.

L'amministrazione giudiziaria può essere disposta dal tribunale quando sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche sia direttamente o indirettamente sottoposto a condizioni di intimidazione o di assoggettamento o possa agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dallo stesso codice antimafia ovvero di **persone sottoposte a procedimento penale per specifici delitti** connessi all'associazione mafiosa (quali, a titolo di esempio, il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p., o il delitto di estorsione di cui all'art. 609 c.p.). La misura non ha natura ablativa ma è di tipo **cautelare e temporaneo**, e si configura come intervento volto a ripristinare la legalità nella gestione dell'attività economica o aziendale, garantendo nel contempo la prosecuzione dell'attività e la tutela dei lavoratori.

L'amministrazione giudiziaria è disposta per un periodo iniziale non superiore a un anno, prorogabile per periodi successivi fino a un massimo complessivo di due anni. Durante tale periodo, il tribunale nomina uno o più **amministratori**

giudiziari incaricati di esercitare tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura, allo scopo di bonificare l'attività dai condizionamenti mafiosi e di accertare la sussistenza e la consistenza del pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza.

L'art. 34 prevede anche la possibilità, al termine dell'amministrazione giudiziaria, di restituire l'attività economica al titolare originario qualora sia accertata la cessazione dei collegamenti con la criminalità organizzata. In alternativa, in caso di persistenza del pericolo, può essere proposta l'applicazione del controllo giudiziario o della confisca previste dal medesimo codice antimafia

In particolare, il **comma 1** estende la possibilità di applicare la misura dell'amministrazione giudiziaria ai seguenti reati:

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p., modificato dall'art. 2, comma 1, lett. *b*), del provvedimento in esame)
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p., modificato dall'art. 2, comma 1, lett. *c*), del provvedimento in esame)
- abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-*ter* del testo unico ambientale, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. *c*), del provvedimento in esame);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata, di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, del testo unico ambientale, introdotti dall'art. 1, comma 1, lett. *d*), del provvedimento in esame);
- combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis* del testo unico ambientale, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. *e*), del provvedimento in esame);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 del testo unico ambientale, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. *g*), del provvedimento in esame).

Con modifica **introdotta al Senato** viene inserito un nuovo periodo nel comma 1 dell'articolo 54 del "Codice antimafia" di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Tale integrazione stabilisce che, quando sussistano sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche possa agevolare l'attività di persona **sottoposta a procedimento penale** per uno dei delitti qui sopra elencati, la proposta di disporre l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni possa essere **formulata anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.**

Si rammenta che l'art. 34, comma 1, del codice antimafia prevede che il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del codice medesimo. Tra questi ultimi, figura il **procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona**, oltre al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, al questore e al direttore della Direzione investigativa antimafia.

Articolo 6

(Responsabilità amministrativa degli enti in caso di commissione di reati ambientali)

L'**articolo 6** apporta una serie di modifiche all'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, il quale disciplina la **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** in caso di commissione di reati ambientali.

Più nel dettaglio il **comma 1, lett. a) nn. 1, 2 e 3**, **aumentano le sanzioni pecuniarie** previste per la violazione, rispettivamente, dell'articolo 452-*bis* c.p. (inquinamento ambientale), dell'articolo 452-*quater* (disastro ambientale) dell'articolo 452-*octies* (c.d. aggravante eco-mafiosa).

La lett. a), **n. 4**, rimodula le sanzioni pecuniarie previste per la violazione dell'articolo 452-*sexies*: nel caso di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività è prevista la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote; nelle ipotesi aggravate invece è prevista la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote.

Il **n. 5** della lett. a) del comma 1 amplia la **lista dei reati che danno luogo a illeciti amministrativi per gli enti**, prevedendo per la violazione:

- ✓ dell'articolo 572-*septies* (**impedimento del controllo**) la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**;
- ✓ dell'articolo 452-*terdecies* (**omessa bonifica**) la sanzione pecuniaria **da quattrocento a ottocento quote**;
- ✓ dell'articolo 452-*quaterdecies* (**attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**) la sanzione pecuniaria da **quattrocento a seicento quote**. Sanzioni più elevate sono previste nei casi in cui si tratti di rifiuti ad alta radioattività (da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote) ovvero per le nuove fattispecie aggravate introdotte dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge in esame (da cinquecento a mille quote).

La **lett. b)** modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 25-*undecies*, il quale, nella sua formulazione previgente, prevedeva, oltre alle **sanzioni pecuniarie**, anche quelle **interdittive** nel caso di commissione dei delitti di inquinamento e disastro ambientale dolosi, nella misura non superiore a un anno in relazione al delitto di inquinamento. In seguito alle modifiche apportate dal decreto-legge in conversione le sanzioni interdittive trovano applicazione anche nei casi di commissione dei delitti di **traffico e**

abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies*) e di **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 452-*quaterdecies*). È inoltre abrogata la previsione della durata massima di un anno per la sanzione interdittiva applicabile nei casi di commissione del delitto di inquinamento ambientale.

Le sanzioni interdittive applicabili all'ente collettivo sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La **lett. c)** apporta una serie di modifiche al comma 2 dell'articolo 25-*undecies* del testo unico ambientale (TUA), di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina la responsabilità dell'ente per i reati contemplati dal medesimo testo unico.

Viene, anche in questo caso, **ampliato il catalogo dei reati** – attraverso l'inserimento dei reati di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari; di abbandono di rifiuti pericolosi e di combustione illecita di rifiuti - **che costituiscono il presupposto per la** sussistenza di una **responsabilità amministrativa** delle persone giuridiche.

In particolare è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria:

- ✓ da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote per il reato di **abbandono di rifiuti non pericolosi** in casi particolari (art. 255-*bis* TUA);
- ✓ da quattrocento a cinquecentocinquanta quote per il reato di **abbandono di rifiuti pericolosi** (di cui al comma 1 dell'articolo 255-*ter* TUA) e da cinquecento a seicentocinquanta quote per le **condotte aggravate** (di cui al comma 2 del medesimo articolo 255-*ter* TUA);
- ✓ da duecento a quattrocentocinquanta quote in caso di **incendio appiccato a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata** (primo periodo del comma 1, dell'articolo 256-*bis* TUA);
- ✓ da trecento a seicento quote in caso di **incendio** appiccato a **rifiuti pericolosi** (secondo periodo del comma 1, dell'articolo 256-*bis* TUA);
- ✓ da quattrocento a ottocento quote nei casi di **combustione di rifiuti non pericolosi** di cui al comma 3-*bis*, primo periodo dell'articolo 256-*bis* TUA e da cinquecento a mille quote nei casi di combustione di rifiuti

non pericolosi di cui al comma 3-*bis*, secondo periodo dell'articolo 256-*bis* TUA.

È opportuno rilevare che in seguito alle modifiche apportate dall'articolo 1 del decreto legge in esame (*si veda la relativa scheda di lettura*), il primo periodo del **comma 3-*bis*** prevede l'irrogazione della sanzione della **reclusione da 3 a 6 anni** quando dalla combustione di rifiuti **non pericolosi**:

- a) deriva **pericolo per la vita o per la incolumità delle persone** ovvero pericolo di **compromissione o deterioramento**: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in **siti contaminati o potenzialmente contaminati** ai sensi dell'articolo 240 del Codice dell'ambiente (recante definizioni in materia di siti contaminati) o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Il secondo periodo comma 3-*bis* dispone, peraltro, che quando ricorre uno degli elementi *sub a)* e *sub b)* nell'ambito del delitto di combustione illecita di **rifiuti pericolosi** la pena è della **reclusione da 3 anni e 6 mesi a 7 anni**.

La **lett. c)** interviene, poi, sulle sanzioni pecuniarie previste in relazione alle condotte contemplate dall'articolo 256 TUA (*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*):

- **inasprendo le sanzioni già contemplate per alcune condotte.**

In particolare è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria:

- ✓ da trecento a quattrocentocinquanta quote in caso di **raccolta, trasporto recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza** della prescritta **autorizzazione**, iscrizione o comunicazione e in violazione di una serie di disposizioni contenute nel medesimo Codice dell'ambiente (comma 1, primo periodo dell'art. 256 TUA);
- ✓ da quattrocento a seicento quote in caso di raccolta, **trasporto recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza** della prescritta **autorizzazione**, iscrizione o comunicazione e in violazione di una serie di disposizioni contenute nel medesimo Codice dell'ambiente (commi 1, secondo periodo dell'art. 256 TUA) e in caso di **realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata** (comma 3, primo periodo, dell'art. 256 TUA);
- ✓ da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote in caso di **realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata** destinata allo **smaltimento di rifiuti pericolosi** (comma 3, secondo periodo, dell'art. 256 TUA);

- **introducendo nuove sanzioni pecuniarie**

In particolare è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria:

- ✓ da cinquecento a mille quote per la violazione dei commi 1-*bis*, primo periodo e 3-*bis*, primo periodo dell'art. 256 TUA;

Il comma 1-*bis* dell'art. 256 TUA punisce la gestione illecita di rifiuti quando dal fatto deriva: **pericolo per la vita o l'incolumità delle persone** ovvero pericolo di **compromissione** o **deterioramento** ambientale ovvero la gestione riguarda **siti contaminati o potenzialmente contaminati**. Il comma 3-*bis*, invece punisce la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata quando dal fatto deriva **pericolo per la vita o l'incolumità delle persone** ovvero pericolo di **compromissione** o **deterioramento** ambientale ovvero la gestione riguarda **siti contaminati o potenzialmente contaminati** (*si veda amplius art. 1*).

- ✓ da seicento a milleduecento quote per la violazione dei commi 1-*bis*, secondo periodo e 3-*bis*, secondo periodo dell'art. 256 TUA

Il comma 1-*bis*, secondo periodo dell'art. 256 TUA punisce la gestione illecita di rifiuti **pericolosi** quando dal fatto deriva: **pericolo per la vita o l'incolumità delle persone** ovvero pericolo di **compromissione** o **deterioramento** ambientale ovvero la gestione riguarda **siti contaminati o potenzialmente contaminati**. Il comma 3-*bis*, secondo periodo, invece, punisce la realizzazione o gestione di una **discarica** non autorizzata **destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi** quando dal fatto deriva **pericolo per la vita o l'incolumità delle persone** ovvero pericolo di **compromissione** o **deterioramento** ambientale ovvero la gestione riguarda **siti contaminati o potenzialmente contaminati** (*si veda amplius art. 1*).

- ✓ da centocinquanta a duecentocinquanta quote per la violazione dei commi 5 (**attività illecite di miscelazione di rifiuti**) e 6, primo periodo, (**deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi**) dell'art. 256 TUA.

La lett. c), n. 4, inoltre, aumenta le sanzioni pecuniarie, portandole «da centocinquanta a duecentocinquanta quote» a «da trecento a quattrocentocinquanta quote» per la violazione dell'articolo 259 TUA che – come modificato dall'articolo 1 del decreto in conversione - punisce chiunque effettua una **spedizione di rifiuti** costituente spedizione **illegale** ai sensi di quanto stabilito dalla normativa europea.

È poi abrogata la lettera f) del comma 2 dell'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, che prevedeva le sanzioni pecuniarie

per il già abrogato articolo 260 TUA (*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*).**(n. 5)**

La **lett. d)** dell'articolo in commento inserisce nell'articolo 25-*undecies* un ulteriore comma 2-*bis* che prevede che nei casi di delitti di abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255-*bis* TUA) e pericolosi (255-*ter* TUA); di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA) e di spedizione illegale di rifiuti (art. 259 TUA) punibili **a titolo di colpa** (*ex* art. 259-*ter* TUA) si applichino le medesime **sanzioni** previste per le condotte punite a titolo di dolo **diminuite da un terzo a due terzi**.

La **lett. e)** infine modifica il comma 7 dell'articolo 25-*undecies* in materia di **sanzioni interdittive**.

Si prevede in particolare l'applicabilità di sanzioni interdittive:

- ✓ per una **durata non superiore a sei mesi** per le ipotesi presupposto di cui all'articolo 137, commi 2, 5 e 11 TUA (carenza di autorizzazione allo scarico di acque industriali contenenti sostanze pericolose; superamento dei valori limite di scarico di acque pericolose; scarico non autorizzato nel suolo, sottosuolo e acque sotterranee) e di cui agli articoli 8 commi 1 e 2 e 9 del decreto legislativo n. 202 del 2007 (rispettivamente inquinamento doloso e inquinamento colposo).
- ✓ per una durata **non superiore a un anno** nei casi di condanna per i reati di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA), di combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis* TUA) e di spedizione illegale di rifiuti (art. 259 TUA)

Si applica la **sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività** quando l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.), disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.), di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA), combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis* TUA) e di spedizione illegale di rifiuti (art. 259 TUA) e di inquinamento doloso (art. 8 del decreto legislativo n. 202 del 2007).

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231	
Testo previgente	Testo come modificato dal decreto-legge n. 116 del 2025
Art. 25- <i>undecies</i> . (<i>Reati ambientali</i>)	Art. 25- <i>undecies</i> . (<i>Reati ambientali</i>)
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:	1. <i>Identico</i>
a) per la violazione dell'articolo 452- <i>bis</i> , la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;	a) per la violazione dell'articolo 452- <i>bis</i> , la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
b) per la violazione dell'articolo 452- <i>quater</i> , la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;	b) per la violazione dell'articolo 452- <i>quater</i> , la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;
c) per la violazione dell'articolo 452- <i>quinqies</i> , la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;	c) <i>identica</i> ;
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452- <i>octies</i> , la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;	d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452- <i>octies</i> , la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452- <i>sexies</i> , la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;	e) per la violazione dell'articolo 452-<i>sexies</i>, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;
	e-bis) per la violazione dell'articolo 452-<i>septies</i>, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
	e-ter) per la violazione dell'articolo 452-<i>terdecies</i>, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
	e-quater) per la violazione dell'articolo 452-<i>quaterdecies</i>, la sanzione pecuniaria da

	quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nel caso previsto dal terzo comma;
f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;	f) <i>identica</i> ;
g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;	g) <i>identica</i> ;
1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).	1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater) del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:	2. <i>Identico</i>
a) per i reati di cui all' articolo 137 :	a) <i>identica</i> ;
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;	
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.	
	a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

	a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:
	1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;
	2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;
b) per i reati di cui all'articolo 256:	b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;	1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;	2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;	3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;
	3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;
	3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;
	3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;»;
	b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:

	1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;
	2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;
	3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote
	4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;»;
c) per i reati di cui all' articolo 257 :	c) <i>identica</i>
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;	
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;	
d) per la violazione dell' articolo 258 , comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;	d) <i>identica</i>
e) per la violazione dell' articolo 259 , comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;	e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
f) per il delitto di cui all' articolo 260 , la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;	f) <i>abrogata</i>
g) per la violazione dell' articolo 260-bis , la sanzione pecuniaria da	g) <i>identica</i> ;

centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;	
h) per la violazione dell' articolo 279 , comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.	h) <i>identica</i> ;
	2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:	3. Identico
a) per la violazione degli articoli 1 , comma 1, 2 , commi 1 e 2, e 6 , comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;	
b) per la violazione dell' articolo 1 , comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;	
c) per i reati del codice penale richiamati dall' articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992 , rispettivamente:	
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;	
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di	

reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;	
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;	
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.	
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall' articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.	<i>4. Identico</i>
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:	<i>5. Identico</i>
a) per il reato di cui all' articolo 9 , comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;	
b) per i reati di cui agli articoli 8 , comma 1, e 9 , comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;	
c) per il reato di cui all' articolo 8 , comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.	
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall' articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .	<i>6. Identico</i>

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.	7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del presente decreto.
Comma 8: <i>omissis</i>	Comma 8: <i>omissis</i>

Articolo 7
(Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285)

L'articolo 7 apporta modifiche al **Codice della Strada** al fine di sanzionare la condotta di chi **deposita o getta piccoli rifiuti non pericolosi** sulla strada da **veicoli** in sosta o in movimento.

L'articolo 7, composto da **un comma**, apporta le seguenti modifiche all'articolo 15 del **Codice della strada** (di cui al d.lgs. n. [285 del 1992](#)), recante l'elenco degli **atti vietati** su tutte le strade e le loro pertinenze:

- **sostituisce** la lettera *f*), al fine di annoverare tra i comportamenti vietati quello di “**insudiciare e imbrattare** la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie **diversi dai rifiuti**”, laddove in precedenza era vietato depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare la strada e le sue pertinenze. Inoltre, con la novella introdotta dal presente articolo, sono escluse le ipotesi di occupazione abusiva della sede stradale, la cui disciplina e regime sanzionatorio sono previsti dall'articolo 20 del Codice.
- **sostituisce** la lettera *f-bis*) al fine di specificare la tipologia di rifiuti che è vietato gettare dai veicoli in sosta o in movimento, richiamando anche i relativi novellati articoli del Codice dell'ambiente (v. *supra*). La nuova lettera, quindi, reca il divieto di depositare o gettare da veicoli in movimento o in sosta piccoli **rifiuti non pericolosi** sulla strada, quindi **mozziconi dei prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni**, di cui ai novellati articoli 232-bis e 232-ter del Codice dell'ambiente. Restano salvi i casi di cui agli articoli 255, 255-bis e 256 del medesimo Codice, che recano la tutela penalistica contro l'abbandono e il deposito di rifiuti non pericolosi e l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Tali modifiche sono rese necessarie dalle novelle introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del provvedimento in esame, che riformano le fattispecie penali previste dal Codice dell'ambiente in materia di sanzioni delle condotte di abbandono di rifiuti. Per maggiori dettagli v. *supra*.

Infine, l'articolo in commento **modifica** l'articolo 201 del Codice della strada, in materia di **notificazioni delle violazioni**, inserendovi il nuovo comma 5-*quater*, con il quale si estende anche all'accertamento delle violazioni del divieto di **insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento**, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *f-bis*), la possibilità di **non procedere alla relativa**

contestazione immediata, laddove le violazioni in questione siano accertate attraverso la visione delle immagini. Pertanto, si dispone che a tal fine possano essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.

Articolo 8

(Utilizzo della Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura)

L'**articolo 8** introduce la possibilità di **utilizzare la Carta nazionale dell'uso del suolo** dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'accertamento, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione, di talune condotte illecite nell'ambito del trattamento dei rifiuti, di inquinamento e disastro ambientale nonché di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Più nel dettaglio, la disposizione in commento si compone di un unico comma. Esso prevede che, a tutela e salvaguardia dell'ambiente, della salute e delle produzioni agroalimentari, sia possibile, per la prevenzione e la repressione di alcune tipologie di illeciti, l'utilizzo, nell'attività di accertamento, dei dati, delle rilevazioni ortofotografiche e di tutto quanto contenuto nella Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Secondo quanto riferito nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame, la Carta sopra menzionata rappresenta un *“sistema oggettivo, uniforme e georeferenziato, che consente l'identificazione di poligoni di uso agricolo e non agricolo, la valutazione di variazioni morfologiche e chimico-fisiche del suolo, il monitoraggio di abbandoni, urbanizzazioni irregolari, evoluzione delle aree boschive, la mappatura di suoli inutilizzati o degradati da recuperare, nonché la verifica di conformità degli usi del suolo agli aiuti della PAC”*. La finalità della disposizione in esame è quindi quella implementare gli strumenti *“degli organi di controllo e repressione, valorizzando un sistema informativo pubblico, aggiornato, uniforme e dotato di elevata precisione tecnica.”*

Nello specifico, le violazioni accertabili relative al [decreto legislativo n. 152 del 2006](#) (Codice dell'ambiente) sono le seguenti:

- abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge oggetto di analisi, precedentemente denominato “Abbandono di rifiuti”);
- abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lett. c) del decreto-legge in esame);
- abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge in esame);

- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256);
- combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis*);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259).

Per quanto riguarda, invece, quelle previste dal codice penale esse sono le seguenti:

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis*);
- disastro ambientale (art. 452-*quater*);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqies*). Le condotte sanzionate nel citato articolo sono relative al caso in cui i reati di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*ter* siano commessi per colpa o se da esse derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies*).

Per approfondimenti sul contenuto e sulle modifiche introdotte relative alle condotte citate si rinvia agli approfondimenti relativi agli articoli 1, 3, 4 e 5 del presente dossier.

Si rileva che la sopra richiamata relazione illustrativa, nel motivare l'opportunità dell'intervento, evidenzia il fatto che *“piattaforme come Google Earth vengono già utilizzate nei procedimenti giudiziari come prove precostituite di variazioni territoriali; infatti, la giurisprudenza di legittimità ne ha riconosciuto la piena efficacia probatoria, salvo disconoscimento formale. Tuttavia, l'affidamento esclusivo a sistemi generalisti (es. Google Earth) presenta dei limiti, soprattutto in termini di datazione certa delle immagini, standardizzazione del dato e riconducibilità istituzionale della fonte”*. Inoltre, la possibilità di sovrapporre nel tempo le immagini contenute nella Carta permetterebbe non solo l'individuazione di fenomeni di degrado, ma anche la datazione degli stessi, requisito fondamentale ai fini della responsabilità penale e amministrativa.

• ***La Carta nazionale dell'uso del suolo***

La Carta Nazionale dei Suoli è una rappresentazione tematica del territorio compatibile con una cartografia 1:2.000, costituita da 14 *layer* (strati) tematici indipendenti e topologicamente congruenti, rappresentativi delle diverse tipologie di copertura e di uso del suolo e da uno strato di sintesi che costituisce la Carta dei Suoli vera e propria.

Nel [documento](#) depositato a seguito dell'audizione direttore generale di AGEA, dott. Fabio Vitale, svoltasi presso la Commissione Agricoltura il 3 aprile 2024, si fa presente che a partire dall'anno 2024 è entrato in vigore il nuovo SIPA - Sistema identificazione delle parcelle agricole -, come stabilito dall'articolo 3 del [D.M. 1° marzo 2021 n. 99707](#), non più legato al sistema del catasto digitale.

Tale sistema è in linea con la disposizione unionale definita dall'art. 4, paragrafo 3, del [Regolamento \(UE\) 2021/2115](#), che, ai fini dei pagamenti connessi alla politica agricola comune (PAC), richiede la copertura omogenea e oggettiva del terreno. L'articolo 68, paragrafo 1, del [Regolamento \(UE\) n. 2021/2116](#) stabilisce, inoltre, che “il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a orto-immagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1: 5.000”.

Conseguentemente, il SIPA è un registro unico per l'intero territorio nazionale di tutte le superfici agricole. Questo consente di dichiarare correttamente le superfici a premio, nel quadro degli interventi a superficie relativi agli aiuti afferenti al Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e al FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), nell'ambito della PAC, ed è connesso con lo [sviluppo](#) della Carta Nazionale dei Suoli, realizzata anzitutto per tale finalità, ma il cui livello di dettaglio presenta la possibilità di un suo più esteso utilizzo.

L'organizzazione dei *layer* della Carta Nazionale dei Suoli consente di poter osservare distintamente su ogni strato: aree urbane e manufatti, strade e ferrovie, aree non coltivabili (tra cui: aree rocciose, ghiacciai, saline, discariche, aree estrattive), boschi, acque, colture arboree permanenti, seminativi, EFA (*ecological focus areas*), pascoli, prati, piantumazioni regolari.

Le caratteristiche della Carta sono le seguenti:

Automazione - Diversamente da precedenti produzioni e utilizzando varie tipologie di dati disponibili, l'impostazione del processo di generazione della Carta è ampiamente basato su procedure di tipo automatico con caratteristiche di oggettività e precisione compatibili con la scala 1:2000. A partire da ortoimmagini dell'ultima annualità, dalle immagini satellitari della costellazione di satelliti Sentinel dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e altre basi dati disponibili (le immagini del precedente sistema Refresh, il database geo-topografico delle Regioni) è stata impostata una procedura che estrae i diversi strati della Carta nazionale dei Suoli con metodologie caratterizzate da vari livelli di automazione. L'aggiornamento nel tempo avviene in relazione alle disponibilità dei dati fotogrammetrici e dei dati satellitari con periodicità triennale/annuale. La spinta verso l'automazione della produzione ottimizza anche le attività di collaudo, limitate a validare il processing di elaborazioni automatiche e a compiere elaborazioni di tipo manuale, soggette alla variabilità degli errori umani.

Oggettività – viene segnalato come l'impatto più significativo della nuova Carta nazionale dei Suoli: essere legata in minima misura alle differenti esperienze/sensibilità dei diversi operatori e derivare quanto più possibile da algoritmi che producano risultati ripetibili e validabili. L'utilizzo delle ortoimmagini e soprattutto delle serie multitemporali delle immagini dei satelliti Sentinel, forniscono rilevanti indicazioni sulle modalità attraverso le quali il suolo viene utilizzato.

Precisione geometrica - Le basi geometriche in precedenza utilizzate per il sistema Refresh provenivano da digitalizzazioni eseguite in tempi diversi, anche

memorizzate in sistemi di riferimento differenti e con aggiustamenti locali che avevano di fatto degradato l'attendibilità geometrica delle informazioni di supporto. La metodologia della Carta Nazionale dell'uso del suolo prevede un'acquisizione massiva di tutte le informazioni in modo che vengano ad essere geometricamente coerenti con le ortofoto di riferimento, che presentano risoluzione spaziale pari a 20 cm.

Aspetti topologici - Il progetto nasce con una precisa impostazione topologica delle informazioni, che vengono verificate puntualmente in modo da garantire il soddisfacimento dei criteri di qualità ordinariamente prescritti nelle produzioni cartografiche.

Estensione - Il progetto è esteso a tutto il territorio nazionale, utilizzando massivamente dati telerilevati. A livello europeo, il progetto rappresenta attualmente la più estesa e accurata produzione di dato cartografico estratto automaticamente.

Articolo 9

(Misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi)

L'**articolo 9**, al fine di consentire al Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati di realizzare gli interventi per la bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi" ad esso affidati, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie, autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025 (comma 1).

È altresì disciplinata la copertura degli oneri e stabilito che le risorse in questione confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario (comma 2).

Infine sono attribuiti al Commissario, in caso di abbandono di rifiuti o di individuazione di un sito contaminato, i poteri necessari per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e per addivenire alla bonifica del sito, ivi incluse le azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei responsabili (comma 3).

Il **comma 1**, al fine di consentire al **Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati** di realizzare gli interventi per la bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi" ad esso affidati, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie, autorizza la spesa di **15 milioni di euro per l'anno 2025**.

Si ricorda che l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, ha stabilito che il Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati provvede – con i medesimi poteri ad esso già attribuiti (dall'art. 5 del D.L. 111/2019) per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077 in materia di discariche illegali - anche alla bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi" (individuata dalle direttive ministeriali, adottate d'intesa con il Presidente della regione Campania, del 23 dicembre 2013, del 16 aprile 2014 e del 10 dicembre 2015, v. *infra*), mediante lo svolgimento di una serie di attività, elencate dal medesimo comma (v. *infra*).

La relazione tecnica sottolinea che "con la misura in esame riveste carattere di priorità assoluta la rimozione di 92 cumuli (di rifiuti abbandonati in superficie, *n.d.r.*) censiti per un totale di 17.540 tonnellate". La medesima relazione fornisce l'elenco dettagliato di tali cumuli. Più della metà di tali rifiuti sono collocati nei comuni di Acerra (6.120 tonnellate) e Marcianise (3.750 tonnellate).

Il **comma 2** disciplina la **copertura degli oneri** derivanti dal comma precedente, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, stabilendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserve speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma in esame dispone inoltre che **le risorse** in questione **confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario**.

Il **comma 3 attribuisce al Commissario i poteri** previsti dagli articoli 192, comma 3, e 244, commi 2-4, del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), ivi incluso l'esercizio delle azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei soggetti responsabili individuati.

Le citate disposizioni del Codice prevedono:

- il potere, ordinariamente attribuito al Sindaco (dall'art. 192, comma 3), di **disporre, con ordinanza, le operazioni di rimozione, recupero o smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi** (che si rendono necessarie nei casi di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, così come nei casi di immissione di rifiuti, liquidi o solidi, nelle acque superficiali e sotterranee) nonché il termine entro cui provvedervi, decorso il quale viene previsto l'ulteriore potere di **procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate**;

- il potere, in caso di individuazione di siti che risultano contaminati (cioè siti nei quali sono accertati livelli di contaminazione superiori alle soglie previste dal Codice), ordinariamente attribuito alla Provincia (dall'art. 244, commi 2 e 3), di svolgere le opportune **indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di contaminazione**, con oneri a carico del medesimo, e sentito il comune, di **diffidare** con ordinanza motivata (notificata anche al proprietario del sito) **il responsabile** della potenziale contaminazione **a provvedere alla bonifica**;

- il potere (previsto dall'art. 244, comma 4, nel caso in cui il responsabile della contaminazione non sia individuabile o non provveda e non provvedano nemmeno il proprietario del sito né altro soggetto interessato) di **adottare gli interventi** necessari in conformità alla disciplina della **bonifica** da parte dell'amministrazione (prevista dall'art. 250 del Codice).

- *La "Terra dei fuochi" - Normativa ed elementi di informazione*

Il decreto-legge n. 136/2013 e la perimetrazione della "Terra dei fuochi"

Al fine di risolvere il problema dei roghi di rifiuti nel territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, denominato "Terra dei fuochi", nonché per il monitoraggio sanitario della popolazione ivi residente e la mappatura dei terreni agricoli finalizzata a garantire la sicurezza agroalimentare in Campania, è stato emanato il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136.

L'articolo 1 del D.L. 136/2013, recante "Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania", ha stabilito, tra l'altro:

- al comma 1, che "il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania svolgono, secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le indagini tecniche per la **mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura**, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione". In attuazione di tale disposizione è stata adottata la **direttiva 23 dicembre 2013** del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante "Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura";

- al comma 5, che "con ulteriore direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, possono essere indicati altri terreni della regione Campania, destinati all'agricoltura o utilizzati ad uso agricolo, anche temporaneo, negli ultimi venti anni, da sottoporre alle indagini tecniche". In attuazione di tale disposizione è stata adottata la **direttiva ministeriale 16 aprile 2014**, recante "Definizione degli ulteriori territori da sottoporre alle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura";

- al comma 6.1, la possibilità di estendere le indagini "con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi del comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto di sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di cui al comma 5". In attuazione di tale disposizione è stata adottata la **direttiva interministeriale 10 dicembre 2015** recante "Individuazione degli ulteriori terreni agricoli da sottoporre alle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura".

Il comma 6 del medesimo articolo 1 ha previsto l’emanazione, sulla base dei risultati delle indagini previste dal comma 5, di decreti interministeriali volti a indicare “i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative” nonché, eventualmente, anche “i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari” e “i terreni da sottoporre ad indagini dirette”.

Lo stesso comma ha altresì stabilito che “con i medesimi decreti, può essere disposto, nelle more dello svolgimento delle indagini dirette, il divieto di commercializzazione dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle classi di rischio più elevato” e che “sulla base di tali ulteriori indagini si procede all’indicazione della destinazione dei terreni”. In attuazione di tali disposizioni sono stati emanati: il D.M. 11 marzo 2014, il D.M. 12 febbraio 2015, il D.M. 7 luglio 2015 e il D.M. 3 aprile 2017.

Nelle recenti relazioni del Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati. (v. *infra*) viene evidenziato che “dal 2013 al 2015 è stata effettuata una **perimetrazione territoriale** che comprende complessivamente **90 Comuni** nelle provincie di Napoli e Caserta per un’area totale di **150.000 ettari** su cui insistono circa 2 milioni e 600.000 abitanti”.

La relazione illustrativa evidenzia inoltre che la situazione di inquinamento ambientale nella “Terra dei fuochi” risulta particolarmente grave “tanto da non avere eguali nel nostro Paese, sia per le **33.000 tonnellate circa di rifiuti urbani e speciali presenti in superficie** (ovvero nelle strade, sotto i ponti e i viadotti, nelle rotatorie, nei canali), sia per le bonifiche da effettuare nelle porzioni del sottosuolo dei terreni che, negli anni ‘80 e ‘90, sono stati oggetto di sversamenti di rifiuti provenienti da tutto il territorio nazionale, attraverso il traffico illegale gestito dalla criminalità.

Per approfondimenti in merito ai risultati delle indagini, nonché per la consultazione dei testi delle direttive e dei decreti ministeriali succitati, si rinvia alla [sezione “L’ARPAC e la terra dei fuochi” del sito web dell’ARPA Campania](#).

Ulteriori elementi di informazione sulle vicende della “Terra dei fuochi” sono state fornite nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari; si vedano, in particolare, le [audizioni, svolte nella seduta del 13 febbraio 2025](#), del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e del vicepresidente della Giunta regionale della Campania con delega all’ambiente.

Le nuove misure previste dal D.L. 25/2025

L’art. 10 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, ha introdotto, ai commi 5-14, specifiche misure per l’area denominata “Terra dei fuochi” attraverso il **potenziamento del ruolo del Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati**.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione di tale decreto-legge, le disposizioni recate dai succitati commi 5-14 dell’art. 10 “perseguono l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’inquinamento ambientale derivante dall’abbandono di rifiuti che interessa la c.d. Terra dei fuochi, **al fine di**

garantire un adeguato e programmatico intervento a seguito della sentenza del 30 gennaio 2025 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (illustrata nella premessa al presente dossier, a cui si rinvia, *n.d.r.*)”.

In particolare il comma 5 ha stabilito che il succitato Commissario provvede – con i medesimi poteri ad esso già attribuiti (dall’art. 5 del D.L. 111/2019) per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’UE del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077 in materia di discariche illegali⁴ - anche alla **bonifica dell’area denominata “Terra dei fuochi”** (individuata dalle direttive ministeriali, adottate d’intesa con il Presidente della regione Campania, del 23 dicembre 2013, del 16 aprile 2014 e del 10 dicembre 2015, v. *supra*), mediante lo svolgimento di una serie di attività, elencate dal comma medesimo.

Nel dettaglio, le **attività attribuite alla competenza del Commissario** sono le seguenti:

- a) ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica effettuati e programmati, nonché delle iniziative volte a garantire la salubrità dei prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e il monitoraggio sanitario delle popolazioni insediate nell’area interessata;
- b) ricognizione delle risorse stanziare e di quelle disponibili per l’attuazione degli interventi e delle iniziative di cui alla lettera a);
- c) individuazione degli interventi e delle iniziative ulteriori da porre in essere nel breve, medio e lungo periodo, nonché stima delle risorse finanziarie necessarie e attuazione degli interventi medesimi;
- d) individuazione e perimetrazione dei siti oggetto di contaminazione;
- e) realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza operativa o permanente;
- f) comunicazione e informazione pubblica in merito agli interventi e alle iniziative attuati e programmati.

Il successivo comma 6 ha imposto alle amministrazioni centrali e locali, nonché alla regione Campania e alle Province di Napoli e Caserta, a vario titolo competenti per gli interventi e le iniziative di cui al comma 5, lettera a), di comunicare al Commissario le informazioni concernenti ogni intervento e iniziativa, attuati o programmati, e i relativi quadri finanziari.

I commi 7-9 hanno invece previsto precisi **obblighi informativi in capo al Commissario**, stabilendo che lo stesso deve:

- trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione avente a oggetto le attività di cui al comma 5, lettere a), b) e c), nonché un piano di comunicazione e informazione del pubblico e, in particolare, dei cittadini e

⁴ Si fa notare che il comma 1-bis dell’art. 5 del D.L. 111/2019 (introdotto dall’art. 43, comma 1, lett. b), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152) ha disposto che le funzioni e le attività del Commissario in questione "sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti".

delle imprese dei territori rientranti nell'area denominata "Terra dei fuochi" (comma 7);

- trasmettere la relazione testé menzionata anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della Salute, alla Regione Campania, nonché a tutti i soggetti di cui al comma 6, i quali provvedono, entro i successivi trenta giorni, a trasferire le pertinenti risorse presenti nei propri bilanci alla contabilità speciale intestata al Commissario (comma 8);
- presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte e sulle eventuali criticità almeno trimestralmente (mensilmente per il primo anno) e pubblicare la relazione stessa in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale.

Degne di nota sono altresì le disposizioni del comma 11, che dispone che **sono trasferiti al Commissario gli interventi** di cui al comma 6 che risultano **già integralmente finanziati a legislazione vigente**, con contestuale trasferimento delle risorse da parte degli enti interessati, nonché ulteriori interventi previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

Per consentire lo svolgimento delle attività affidate al Commissario, il comma 12 prevede che il **contingente di personale** della relativa struttura commissariale è incrementato di 10 unità per il triennio 2025-2027 e, a tale fine, è autorizzata la spesa complessiva di circa 2 milioni di euro per il triennio 2025-2027 (659.290 euro annui). Viene inoltre **affidato all'ISPRA** (dal comma 13) il compito di provvedere al **monitoraggio sull'espletamento dei compiti attribuiti al Commissario** e di pubblicare i relativi esiti in una apposita sezione del proprio sito internet istituzionale. Per tale finalità è autorizzata la spesa complessiva di 6 milioni di euro (2 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027).

Le relazioni del Commissario unico

In attuazione delle disposizioni recate dal D.L. 25/2025 illustrate in precedenza, il Commissario ha pubblicato sul proprio sito *web* le prime [relazioni mensili "sulla ricognizione degli interventi da effettuare e delle risorse necessarie nelle aree contaminate delle province di Napoli e Caserta"](#).

Nelle conclusioni della prima di tali relazioni viene evidenziato che "un contesto di gravità ambientale e sanitaria per la popolazione residente nell'**area contaminata** che si estende in particolare su: 3.753 ha (per quanto riguarda le discariche e i siti contaminati); 1.200 ha (per quanto riguarda i terreni agricoli) localizzati soprattutto nelle zone di confine delle due province rispetto ai 156.000 ha totali, che interessa in particolare i comuni di Castel Volturno, Caserta, Villa Literno, Caivano e Acerra (per quanto riguarda i terreni interdetti alle coltivazioni per presenza di rifiuti interrati) e i comuni di Napoli, Pozzuoli, Ercolano (per quanto riguarda discariche e siti contaminati) oltre alle cinque porzioni di territorio c.d. aree vaste (che spesso includono entrambe le criticità). In questa area, agli interramenti di rifiuti speciali iniziati negli anni '70 e continuati negli anni '80 e '90 ad opera di un sistema criminale di tipo camorristico che ha gestito illegalmente migliaia di tonnellate di rifiuti speciali provenienti dall'intero territorio nazionale, si sono cumulati oggi le migliaia di tonnellate di rifiuti speciali e di rifiuti urbani (RSU), che parte di operatori economici e cittadini

riversano in modo illegale nelle strade, sotto i ponti, sotto i viadotti, nei canali, nei Regi Lagni, nelle strade rurali e interpoderali in dispregio di ogni basilare senso civico e responsabilità per i danni che arrecano in termini di salute, di inquinamenti e di danni inflitti ai propri concittadini. Sono circa 70 gli ettari interdetti di terreni agricoli ma su altri 500 ettari è necessario svolgere e continuare le verifiche per le classi di rischio più elevate (R5, R4, R3, R2a) con una previsione di risorse necessarie pari a € 76.741.800. La spesa di smaltimento in questi anni che i comuni e la SMA, la società incaricata dalla Regione Campania, hanno affrontato per sgomberare le aree dei rifiuti è stata di € 50.000.000. Attualmente sul territorio in superficie sono stimati abbandoni di rifiuti per circa 33.000 tonnellate, di cui l'80% speciali, per una spesa stimata di smaltimento di circa € 30.000.000. Sono stati censiti 71 siti di competenza pubblica sui quali effettuare interventi di messa in sicurezza o bonifica per una spesa presunta di € 2.527.125.000".

Sulla base dei dati riportati nella terza relazione, pubblicata il 20 luglio 2025, è possibile pervenire alla seguente **stima delle risorse necessarie per il triennio 2025-2027**, per macro-aree di intervento:

- terreni agricoli, 13,4 milioni di euro;
- rifiuti sversati in superficie, 8,2 milioni di euro⁵;
- bonifica di discariche e di siti contaminati, 342,8 milioni di euro;
- salute pubblica (programmi di *screening* e sorveglianza), 48 milioni di euro.

Il risarcimento dei danni all'ambiente

Nella [risposta all'interrogazione 3/01704](#), resa nella seduta dell'Assemblea della Camera del 5 febbraio 2025, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha ricordato che "l'Avvocatura, nel corso del 2024, ha espresso parere favorevole all'avvio di un'azione risarcitoria del danno ambientale. È stato richiesto, altresì, di attivare l'ISPRA per il necessario supporto tecnico, volto all'accertamento dello stato dei siti coinvolti e alla quantificazione dei costi delle attività necessarie a conseguire la completa e corretta riparazione. Il valore monetario del danno ambientale, complessivamente stimato in circa **33 milioni di euro**, rappresenta, pertanto, la quantificazione delle **misure ambientali e complementari, che dovranno essere realizzate a spese dei responsabili**, anche presso altri siti".

Il Piano di attività di caratterizzazione, raccolta e conferimento dei rifiuti

Nel [comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2025](#) viene reso noto che il Consiglio dei ministri "ha deliberato l'approvazione del Piano di attività di caratterizzazione, raccolta e conferimento dei rifiuti presenti nei territori della cosiddetta Terra dei fuochi (province di Napoli e Caserta) funzionali ai comuni di Napoli e di Caivano".

⁵ A differenza delle altre aree di intervento, per l'area relativa ai rifiuti sversati viene fornito solamente il fabbisogno stimato per il periodo 2025-2035, pari a 30 milioni di euro. Dividendo tale importo per gli undici anni del periodo e moltiplicando per tre si ottiene una stima, seppure grossolana, del fabbisogno di risorse finanziarie nel triennio 2025-2027.

Articolo 9-bis **(Dipartimento per il Sud)**

L'**articolo 9-bis**, introdotto al Senato, prevede la **soppressione della Struttura di missione ZES** ed il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al **Dipartimento per il Sud**, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Attribuisce al nuovo Dipartimento funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per il Sud

Il **comma 1** dell'articolo in esame istituisce il **Dipartimento per il Sud** (di seguito "Dipartimento") presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di curare l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per il Sud.

Si tratta delle funzioni definite dall'articolo 2 del [d.P.C.m 7 luglio 2025](#) (pubblicato nella G.U. n. 174 del 29 luglio 2025) recante "Delega di funzioni in materia di politiche per il Sud al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sig. Luigi Sbarra".

La disciplina del Dipartimento è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 303 del 1999 (in materia di autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri). Con tale decreto dovranno essere apportate modifiche all'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato dal [d.P.C.m. 1° ottobre 2012](#) (pubblicato nella G.U. n. 288 dell'11 dicembre 2012).

L'articolo 2 del citato d.P.C.m. 7 luglio 2025 individua le seguenti **competenze delegate inerenti alle politiche per il Sud**:

- a) promuovere e coordinare le strategie, le politiche, gli interventi e le iniziative dei Ministeri in materia di politiche per il Sud, anche mediante un'apposita Cabina di regia a tal fine istituita;
- b) partecipare ai tavoli istituzionali permanenti attuativi dei contratti istituzionali di sviluppo relativi a territori delle regioni del Sud;
- c) partecipare al tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto ai sensi all'art. 5 del [decreto-legge n. 1 del 2015](#) (convertito dalla legge n. 20 del 2015) e al coordinamento dei programmi di intervento volti al superamento della crisi socio-economica ed ambientale di detta area; si rammenta che Il Tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo

economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, per i beni e le attività culturali, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da un rappresentante del Ministro per il Sud, dai commissari straordinari dell'ILVA in amministrazione straordinaria, da un rappresentante della regione Puglia, della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Taranto, della provincia di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del mare Ionio, del Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, del comune di Taranto, da un rappresentante dell'insieme dei comuni ricadenti nell'area di Taranto;

- d) promuovere e curare il coordinamento, tra le amministrazioni competenti, di ogni iniziativa utile all'attuazione di quanto previsto dall'[articolo 22](#), in materia di perequazione infrastrutturale, della legge n. 42 del 2009, ("Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione"); si rammenta che tale articolo 22 reca disciplina del Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno;
- e) copresiedere con l'autorità politica delegata in materia di politiche di coesione territoriale la Cabina di regia di cui all'art. 33, comma 13, del [decreto-legge 133 del 2014](#) (convertito dalla legge n. 164 del 2014); tale comma 13 prevede l'istituzione di una Cabina di regia al fine di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati, nonché il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio, anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale;
- f) promuovere e coordinare l'istituzione e l'attuazione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - («ZES unica») di cui all'art. 9 del [decreto-legge n. 124 del 2023](#) (convertito dalla legge n. 162 del 2023);
- g) esercitare le funzioni di cui al [decreto-legge n. 91 del 2017](#) (convertito dalla legge n. 123 del 2017) recante misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno (Capo I), disposizioni in materia di Zone economiche speciali (Capo II), disposizioni varie di semplificazione (Capo III) e misure per la coesione territoriale (Capo IV);
- h) promuovere e coordinare l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 33, comma 3, del decreto-legge n. 60 del 2024, per la realizzazione - nelle aree industriali, produttive e artigianali localizzate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES - di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità, di cui alla [delibera del CIPESS n. 81 del 29 novembre 2024](#).

Riguardo alla «ZES unica» (*supra*, lett. f)) si segnala che al momento della redazione della presente scheda è all'esame della Commissione bilancio del Senato il disegno di legge A.S. n. 1639 recante "Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria". L'articolo 1 di tale disegno di legge propone, tra l'altro, l'estensione della Zona Economica Speciale

per il Mezzogiorno – ZES unica all’intero territorio delle regioni Marche ed Umbria, al fine di favorire lo sviluppo di nuovi investimenti in tali territori che rientrano nelle regioni in transizione. Provvede ad integrare la disciplina della ZES unica, introdotta dal decreto-legge n. 124 del 2023, allo scopo di estendere al territorio delle regioni Marche ed Umbria i compiti e le attività della Struttura di missione ZES, del Portale web della ZES unica e dello Sportello unico digitale ZES - S.U.D. nonché di ricomprendere nella Cabina di regia della ZES i Presidenti delle due regioni.

Per approfondimenti, si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

Il comma 2:

- prevede che sia adottato un **decreto** concernente l’**organizzazione interna del Dipartimento per il Sud**, entro il termine di **trenta giorni** dall’entrata in vigore del citato d.P.C.m. di modifica del d.P.C.m. 1° ottobre 2012 sull’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (**primo periodo**);
- prevede la **soppressione della Struttura di missione ZES** (articolo 10 del decreto-legge n. 124 del 2023) a decorrere dalla data di **entrata in vigore del decreto recante l’organizzazione interna del Dipartimento**; il Dipartimento succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi alla Struttura di missione ZES ed assume le funzioni attribuite alla Struttura di missione (**secondo periodo**).

L’articolo 10 del citato decreto-legge n. 124 del 2023 disciplina l’organizzazione della ZES unica per il Mezzogiorno, attraverso l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio (comma 1) e di una Struttura di missione per la ZES (commi da 2 a 7), nonché definendo le procedure connesse alla cessazione delle attività dei Commissari straordinari delle ZES.

• *La Struttura di missione ZES*

La Struttura di missione ZES opera alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

Alla Struttura di missione ZES è preposto un **coordinatore**.

Essa è articolata in **due direzioni generali** ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale.

La **Struttura** di missione ZES ha una **durata triennale**, rinnovabile comunque **non oltre 31 dicembre 2034**.

La Struttura di missione ZES provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di Regia ZES, supporto all’Autorità politica delegata in materia di ZES per l’esercizio delle funzioni di

- indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico ZES unica di cui all'articolo 11;
- b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;
 - c) svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;
 - c-bis) svolge compiti di monitoraggio, con cadenza almeno semestrale e sulla base degli indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti dalla Cabina di regia ZES, degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica, anche al fine di verificare l'andamento delle attività, l'efficacia delle misure di incentivazione concesse e il raggiungimento dei risultati attesi, come indicati nel Piano strategico della ZES unica;
 - d) sovrintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;
 - e) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;
 - f) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;
 - g) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica;
 - h) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale web della ZES unica, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Struttura di missione ZES è **composta**:

da un contingente di **tre unità dirigenziali** di livello generale (coordinatore e due direttori generali),

di **quattro unità dirigenziali di livello non generale**

di **sessanta unità** di personale non dirigenziale.

Le unità di personale non dirigenziale sono individuate: nel limite di **trenta unità**, tra il personale in servizio presso l'Agenzia per la coesione territoriale che risulta trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del D.L. n. 13 del 2023; nel limite di **trenta unità**, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è **collocato in posizione di comando o fuori ruolo** o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Alla Struttura di missione ZES è assegnato, altresì, un **contingente di esperti**, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Conseguentemente il numero massimo di esperti è pari a **14 unità**.

Il trattamento economico del **personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo** o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999, in base al quale tale personale mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza.

Il contingente di **personale non dirigenziale** può essere composto da **personale di società pubbliche controllate o partecipate** dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione (come previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999), il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.

Per lo svolgimento delle attività ad essa assegnate, si prevede che la Struttura di missione ZES può **avvalersi**, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Si veda il [dossier di documentazione](#) sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 124 del 2023 (A.S. 927, ultima lettura parlamentare).

Il **comma 3** prevede l'istituzione, presso il Dipartimento, di **due uffici dirigenziali di livello generale e cinque uffici di livello dirigenziale non generale**.

La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente **incrementata di tre unità di personale dirigenziale generale e di quattro unità di personale dirigenziale non generale**.

Secondo quanto rappresentato da una nota tecnica sui profili finanziari della proposta emendativa 9.0.200 acquisita dalla Commissione bilancio del Senato in sede consultiva ([seduta n. 444 del 24/09/2025](#)), si è ritenuto di non prevedere una ulteriore posizione dirigenziale non generale in quanto uno degli uffici del nuovo Dipartimento per il Sud dovrà assumere funzioni già svolte da un ufficio dirigenziale di livello non generale del Dipartimento della Coesione

Gli incarichi dirigenziali e l'incarico di Capo del Dipartimento, possono essere conferiti, in sede di prima applicazione, in **deroga ai limiti percentuali massimi relativi al conferimento**, da parte della singola amministrazione, **di incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti a ruoli dirigenziali pubblici**, previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 6 dell'articolo 19 qui richiamato pone i seguenti limiti: il 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia; l'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

La disposizione autorizza, per le suddette finalità, la **spesa di 275.183 euro per l'anno 2025 e di 1.651.097 euro annui a decorrere dall'anno 2026.**

Il **comma 4** dispone **l'assegnazione al Dipartimento il contingente di sessanta unità di personale non dirigenziale della Struttura di missione ZES.**

Tali unità sono individuate:

- nel limite di **trenta unità**, tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 13 del 2023;
- nel limite di ulteriori **trenta unità**, anche tra il personale di **altre amministrazioni pubbliche**, ivi compresi ordini professionali, organi, enti o istituzioni, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il citato articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023 ha disposto la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale ed il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il suo comma 2 prevede l'adozione di un d.P.C.m. per l'individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia da trasferire al Dipartimento per le politiche di coesione, per la definizione della disciplina per il trasferimento di tali risorse, con l'individuazione della data di transito dei rapporti giuridici attivi e passivi nelle funzioni già di titolarità dell'Agenzia e delle unità di personale da trasferire. Al medesimo decreto si demanda altresì la riorganizzazione del Dipartimento per le politiche di coesione ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 303 del 1999.

In attuazione delle disposizioni dell'articolo 50 sopracitato, il [d.P.C.m. 10 novembre 2023](#) ha disposto circa la soppressione dell'Agenzia per la coesione e il trasferimento di risorse umane finanziarie e strumentali al Dipartimento per le politiche di coesione, provvedendo altresì alla modifica del d.P.C.m.

Il personale assegnato è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.

A detto personale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, il quale prevede che le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

A tal fine, si **autorizza la spesa massima di 507.108 euro per l'anno 2025 e di 3.042.644 euro annui a decorrere dall'anno 2026.**

Il **comma 5** assegna al Dipartimento il **contingente di esperti**, nominati ai sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e 12, comma 11, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, **già attribuito alla Struttura di missione ZES**.

Con il **decreto di nomina** è altresì **determinato il trattamento economico** per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di 50.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo annuo di 500.000 euro a decorrere dal 2026.

Il medesimo **comma 5** autorizza il Dipartimento a stipulare **convenzioni** con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione (articolo 15 della legge n. 241 del 1990) per lo sviluppo di **analisi, studi e ricerche** nelle materie di competenza. Per tale finalità è **autorizzata la spesa nel limite complessivo annuo di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2026**.

Il **comma 6**, assegna agli uffici del Dipartimento, in sede di prima applicazione, il **personale non dirigenziale** in servizio presso la Struttura di missione ZES alla data di cui al **secondo periodo del comma 2** (si veda *supra*), sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto **senza soluzione di continuità**, nell'ambito del contingente fissato dal **comma 4**. È fatta salva la facoltà di comunicare, da parte della Presidenza del Consiglio, alle amministrazioni di provenienza la richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, in base ai quali ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. La comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di cui al **secondo periodo del comma 2**.

Gli incarichi dirigenziali di cui al **comma 3** non possono avere decorrenza anticipata rispetto alla data di soppressione della Struttura di missione.

Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione cessano alla data di cui al **secondo periodo del comma 2**, salvo conferma.

Il **comma 7** stabilisce che al Dipartimento si applichi l'articolo 10, comma 6, del già menzionato decreto-legge n. 124 del 2023. Tale comma 6, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES Unica, dispone che fino al 31 dicembre 2026 la Struttura di missione ZES può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, secondo le modalità di cui

all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021.

Conseguentemente, il **Dipartimento può assumere la funzione di stazione appaltante fino al 31 dicembre 2026** per le suddette finalità.

Le modalità previste dal richiamato art. 12, comma 5, primo e quarto periodo, del D.L. 77/2021 consentono di operare a mezzo di ordinanze, immediatamente efficaci e pubblicate in Gazzetta ufficiale, ed in deroga ad ogni disposizione di legge (eccezion fatta per le disposizioni della legge penale, dei principi generali dell'ordinamento, della disciplina antimafia e dei vincoli dettati dalle disposizioni dell'Unione europea).

Il **comma 8** stabilisce che il Dipartimento possa avvalersi, mediante apposite **convenzioni**, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa – **INVITALIA S.p.a.**

A tal fine è autorizzata la spesa di **euro 2.444.310 a decorrere dal 2026**.

Il **comma 9** stabilisce la cessazione dell'efficacia delle disposizioni inerenti alla Struttura di missione ZES, a decorrere dalla data della sua soppressione, salvo quanto previsto dal **comma 7** sulla funzione di stazione appaltante. Il comma fa esplicito riferimento alle previsioni dell'articolo 10 del decreto-legge n. 124 del 2023, più volte richiamato.

Il **comma 10** dispone circa la **copertura finanziaria degli oneri**.

Agli oneri derivanti dai **commi 3, 4, 5 e 8, pari a 782.291 per l'anno 2025 e 7.838.051 euro annui a decorrere dall'anno 2026**, si provvede:

a) quanto a euro 782.291 per l'anno 2025 e euro 7.838.051 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti ai sensi del **comma 9**;

b) quanto a euro 7.838.051 a decorrere dal 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Si rammenta che la Struttura di missione ZES ha una durata triennale, rinnovabile comunque non oltre 31 dicembre 2034.

Articolo 10

(Misure urgenti per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi)

L'**articolo 10** reca, al **comma 1**, disposizioni volte a chiarire i requisiti per il riconoscimento del **contributo di autonoma sistemazione (CAS)**, in favore dei soggetti evacuati in conseguenza di eventi calamitosi di rilievo nazionale, anche successivamente alla scadenza dello stato di emergenza.

Il **comma 1-bis**, introdotto al Senato, reca disposizioni finalizzate a precisare la non ripetibilità delle somme percepite dal beneficiario del CAS qualora vengano meno i requisiti suddetti.

L'articolo in esame **modifica e integra** la disposizione recata dall'**art. 22-ter, comma 1, del D.L. 4/2022**.

Il primo periodo di tale comma dispone che il contributo di autonoma sistemazione (CAS), previsto in favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali di rilievo nazionale, può essere prorogato, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile su richiesta del Presidente della regione interessata⁶, che attesti il permanere di soggetti evacuati in conseguenza del predetto evento e non ancora rientrati nelle proprie abitazioni alla data della cessazione dello stato di emergenza nonché la disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie nelle rispettive contabilità speciali, fino al termine massimo di durata delle medesime contabilità.

Il secondo e ultimo periodo del comma 1 dispone inoltre che il **riconoscimento** agli interessati delle misure di cui al primo periodo (cioè del CAS) è comunque **subordinato** ai seguenti **due requisiti**:

- 1) la verifica del perdurare dell'inagibilità dell'immobile;
- 2) la richiesta dei medesimi soggetti per la concessione del contributo per la ricostruzione.

Il **comma 1** dell'articolo in esame riscrive il secondo dei citati requisiti, stabilendo che esso prevede che la **domanda di contributo per la**

⁶ Ordinanze attuative di tali disposizioni sono, per esempio, l'ordinanza 5 luglio 2022, n. 901 (finalizzata a garantire la prosecuzione delle misure di assistenza abitativa in favore dei soggetti evacuati a seguito degli eventi meteorologici che nell'autunno 2019 hanno colpito il territorio della Liguria) e l'ordinanza 20 giugno 2025, n. 1147 (relativa all'evento franoso che il giorno 12 maggio 2023 ha interessato il territorio del Comune di San Fratello della Città metropolitana di Messina), il cui comma 14 dell'art. 1 autorizza a proseguire, fino al 31 dicembre 2025, l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari nei confronti dei quali è verificata e attestata l'impossibilità di far rientro nella propria abitazione a causa del perdurare dell'inagibilità della medesima.

ricostruzione dev'essere stata presentata entro la scadenza del termine fissato per la sua presentazione.

La relazione illustrativa evidenzia che la seconda condizione prevista dal testo previgente “si verifica con particolare difficoltà; infatti l’avvio dei processi di ricostruzione in conseguenza di eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ... nonché la contestuale introduzione delle disposizioni inerenti la procedura per la richiesta del contributo per la ricostruzione avvengono, nella quasi totalità dei casi, successivamente alla scadenza degli stati di emergenza. Ne consegue che l’attuale formulazione della norma in esame non può trovare concreta applicazione, generando di fatto un’interruzione nell’erogazione del citato Contributo per l’autonoma sistemazione, con conseguente considerevole disagio per la popolazione interessata. La disposizione mira, quindi, a superare detta criticità consentendo l’erogazione del menzionato contributo di autonoma sistemazione anche nelle more del completamento delle procedure di presentazione delle domande per il contributo per la ricostruzione, fermo restando la necessità di presentare la domanda di contributo entro i termini all’uopo applicabili”.

Il **comma 1-bis**, introdotto al Senato, reca disposizioni finalizzate a precisare la non ripetibilità delle somme percepite dal beneficiario del CAS **qualora vengano meno i due requisiti suddetti**.

Tale comma inserisce due nuovi periodi, alla fine del comma 1 dell’articolo 22-ter del D.L. 4/2022.

Il nuovo terzo periodo stabilisce che la sopravvenuta agibilità dell’immobile o la mancata presentazione, nel termine di cui al precedente secondo periodo, della domanda di contributo per la ricostruzione determinano la **decadenza dalle misure di cui al primo periodo (vale a dire il CAS) già riconosciute** al soggetto interessato nel perdurare dell’inagibilità dell’immobile e nelle more della scadenza del predetto termine.

In tali casi, in base al disposto del nuovo quarto periodo, **non si dà luogo alla restituzione delle somme percepite**.

La relazione illustrativa che accompagna l’emendamento dalla cui approvazione è scaturita la norma in esame evidenzia che “il mutamento della situazione di fatto idoneo a giustificare la cessazione dell’assistenza abitativa è ravvisabile nel momento in cui l’immobile diventi agibile ovvero nel momento in cui il singolo rifiuti di chiedere il contributo per la ricostruzione, con la conseguenza che soltanto a partire da tale momento potrebbe negarsi l’erogazione delle relative misure assistenziali. Con particolare riguardo al contributo per la ricostruzione, un suo rifiuto è tipicamente ravvisabile all’atto della scadenza del termine di presentazione della relativa domanda (...) Per l’effetto, ravvisandosi il rifiuto di avvalersi di una pubblica contribuzione ai fini della ricostruzione della propria abitazione nella mancata presentazione nei termini della relativa domanda,

la disposizione chiarisce l'irripetibilità delle somme corrisposte fino a tale termine a titolo di assistenza abitativa, che per il periodo pregresso risulterebbero giustificate dal solo stato di inagibilità dell'abitazione individuale. Parimenti, la sopravvenuta agibilità dell'immobile priverebbe di giustificazione l'ulteriore assistenza abitativa, ma non potrebbe influire sulle misure percepite nel periodo pregresso, che miravano ad assicurare l'autonoma sistemazione di soggetti privi al tempo dell'abitazione principale agibile. Ne deriva che risultano irripetibili le somme percepite fino alla sopravvenuta agibilità dell'immobile o alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione”.

Articolo 11, comma 1
(Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche)

L'**articolo 11 proroga** dal 17 settembre 2025 al 31 dicembre 2025 il termine dello **stato di emergenza** dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di **Ancona e Pesaro-Urbino**, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di **Macerata**, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata.

La proroga in esame interviene sul termine dello stato di emergenza indicato dall'art. 8-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76.

Il testo previgente di tale comma dispone che lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni (v. *infra*), in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, è ulteriormente prorogato fino al 17 settembre 2025 (termine prorogato dall'articolo in esame al 31 dicembre 2025) al fine di consentire la prosecuzione dell'azione commissariale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziata per il superamento del predetto contesto emergenziale.

• ***L'alluvione del 2022 nelle Marche - Normativa, risorse e interventi***

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 sul territorio marchigiano, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, è stata emanata la [delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022](#), con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi (cioè fino al 16 settembre 2023), lo stato di emergenza e sono stati stanziati 5 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (previsto dall'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018).

Successivamente sono state emanate alcune ordinanze di protezione civile. Con la prima di tali ordinanze ([ordinanza n. 922 del 17 settembre 2022](#)) sono state previste, tra l'altro, la nomina del presidente della Regione Marche quale Commissario delegato, la predisposizione di un piano degli interventi urgenti e l'apertura di una contabilità speciale per il commissario delegato.

In seguito, con la [delibera del Consiglio dei ministri 19 ottobre 2022](#) si è provveduto all'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con la delibera del 16 settembre 2022, al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, anch'esso colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022. Con tale delibera lo **stanziamento a carico del Fondo per le emergenze nazionali** è stato elevato a **6,1 milioni di euro**, prevedendo cioè un incremento di 1,1 milioni di euro in conseguenza dell'estensione deliberata.

Successivamente, l'**art. 12-bis del D.L. 176/2022**, ha autorizzato la spesa di **200 milioni di euro, per l'anno 2022**, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici in questione.

Per la medesima finalità, il **comma 730 della legge di bilancio 2023** (L. 197/2022) ha autorizzato la spesa di **100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024**, ad integrazione delle risorse già stanziare.

In attuazione delle disposizioni recate dal succitato art. 12-bis del D.L. 176/2022 è stato emanato, dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, il [D.M. 9 marzo 2023](#) recante "Approvazione dei primi interventi finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 nel territorio della Regione Marche".

L'art. 18, comma 2, del [decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61](#), ha disposto che all'attuazione degli interventi da eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici in questione si provvede con le modalità e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'art. 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e all'art. 1, comma 730, della legge 197/2022.

Successivamente, con la [delibera del Consiglio dei ministri 23 maggio 2023](#) si è provveduto all'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 16 settembre 2022, al territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, anch'esso colpito dagli eccezionali eventi meteorologici in questione.

La **scadenza dello stato di emergenza** in questione, fissata inizialmente dalla succitata delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, è stata prorogata di ulteriori dodici mesi dalla [delibera del Consiglio dei ministri 28 agosto 2023](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023. Il termine risultante da tale proroga è stato ulteriormente prorogato al **17 settembre 2025** (termine **ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2025** dall'articolo in esame) dall'art. 8-bis, comma 1, del [decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76](#).

In relazione alle **risorse complessivamente destinate in favore dei territori colpiti** dall'emergenza in questione, nel [comunicato stampa del 12 settembre 2024 della Regione Marche](#) viene evidenziato che alle risorse stanziare con

provvedimenti statali (v. *supra*) si aggiungono “28 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Marche per interventi regionali di prevenzione del dissesto idrogeologico, 20,9 milioni di euro dal Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea, e 8,8 milioni di euro dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) erogati tramite la Regione”.

Nel medesimo comunicato sono fornite informazioni circa lo **stato di attuazione degli interventi**, evidenziando, tra l’altro, che:

- per la somma urgenza “sono stati approvati dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile 1470 interventi per 135,8 milioni di euro, con 53 milioni già liquidati, in attesa della completa rendicontazione da parte dei soggetti attuatori”;

- nel 2023 “a pochi mesi dall’alluvione, sono stati erogati i primi ristori per un totale di 24 milioni di euro, così distribuiti: 13,5 milioni di euro per interventi a favore dei privati (5.000 euro per il sostegno immediato alle famiglie), che hanno permesso di liquidare 3.095 pratiche; e 10,4 milioni di euro destinati a 643 interventi a favore delle imprese, con contributi di 20.000 euro. Per quanto riguarda i ristori ‘pesanti’, è in corso la fase di erogazione con le anticipazioni del 20% dei ristori, che ammontano a 4,6 milioni di euro, su un totale ad oggi di richieste pervenute di 30,57 milioni destinati a privati, titolari di attività economiche, produttive e imprese agricole. Le Marche sono state la prima regione in Italia di fronte ad una calamità naturale a stanziare fondi regionali per destinare un contributo per il risarcimento di veicoli danneggiati (668 automobili e 85 furgoni), pari a 2,2 milioni di euro”;

- il Piano delle Opere Strutturali del Commissario “che attualmente ammonta a 130 milioni di euro e destinato ad aumentare, riguarda opere complesse per la prevenzione del rischio idrogeologico, al di là degli interventi di somma urgenza realizzati dalla Protezione Civile. Prevede, tra le altre cose, la demolizione e ricostruzione di ponti, la creazione di vasche di laminazione e la riqualificazione di borghi, con l’obiettivo principale di mettere in sicurezza la popolazione e proteggere i territori colpiti dall’alluvione, come il bacino del Misa-Nevola e il comprensorio del Catria nell’alto pesarese”.

Per i testi delle ordinanze emanate e ulteriori approfondimenti si rinvia alla [sezione “Emergenza alluvione 2022” del sito web della Regione Marche](#).

Articolo 11, commi da 1-bis a 1-septies
(Disciplina degli interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei Comuni di Chieti e di Bucchianico)

L'articolo 11, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, introdotti al Senato, disciplina la realizzazione degli interventi di **ricostruzione pubblica e privata** nei territori dei **Comuni di Chieti e di Bucchianico**, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 facendo applicazione dei poteri ed alle procedure previsti dalla Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.

Il **comma 1-bis** prevede che alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei Comuni di Chieti e di Bucchianico, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2023, si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies (vedi infra), nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, e agli articoli 3 e seguenti della legge 18 marzo 2025, n. 40 (Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità).

La Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità

L'art. 2 comma 3, della legge 18 marzo 2025, n. 40 (Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità) prevede che Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (in materia di revoca del provvedimento amministrativo), qualora siano completate le attività di ricostruzione pubblica e privata e sussistano i presupposti per provvedere al rientro nel regime ordinario, lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale **può essere revocato** prima della sua scadenza con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 della presente legge, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate.

L'art. 2 comma 4, della legge 18 marzo 2025, n. 40 (Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità) prevede che almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, sentita la Cabina di coordinamento di cui

all'articolo 4, che si pronuncia nei quindici giorni successivi alla richiesta, adotta **apposita ordinanza** diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte delle amministrazioni competenti in via ordinaria per il coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati e il subentro nella titolarità della contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), fino alla conclusione degli interventi medesimi. Ferma restando in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con l'ordinanza di cui al primo periodo possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi, non prorogabile, e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

Gli articoli 3 e seguenti disciplinano i poteri del Commissario straordinario alla ricostruzione, l'istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione.

Si prevede inoltre che a tali fini, la **durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori dei Comuni di Chieti e di Bucchianico** conseguente agli eventi di cui al primo periodo è fissata in **cinque anni** dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è prorogabile fino ad ulteriori cinque anni. La proroga è disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge n. 40 del 2025, acquisita l'intesa della Regione Abruzzo.

Il **comma 1-ter**, prevede che con **le ordinanze** adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 40 del 2025, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della medesima legge che detta disposizioni in tema di **ricostruzione privata**, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi, fino all'80% delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies (v. infra), per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi calamitosi di cui al comma 1-bis del presente articolo nei territori dei Comuni di Chieti e di Bucchianico:

- a) riparazione, ripristino o ricostruzione in sito degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito, attestato con perizia asseverata. Limitatamente alle unità immobiliari residenziali non destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa, il contributo è concesso, in deroga al limite percentuale di cui all'alinea del presente comma, fino al 50% delle

spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro. I contributi di cui alla presente lettera possono essere concessi anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori da riportare nel computo estimativo della perizia. Alle parti comuni di un edificio residenziale, il contributo è concesso fino all'80% delle spese occorrenti se nell'edificio risulta almeno un'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa, ovvero fino al 50% delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro se nell'edificio risultano soltanto unità immobiliari non destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa;

- b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
- c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
- d) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;
- e) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1-bis al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la delocalizzazione definitiva delle attività agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale;
- f) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
- g) interventi per far fronte a interruzioni di attività sociali, sociosanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi calamitosi di cui al comma 1-bis;

Il **comma 1-quater** prevede che i contributi di cui al comma 1-ter possono essere altresì destinati, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies (v. *infra*):

- a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
- b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.

Il **comma 1-quinquies** prevede che le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 1-quater, lettera a), nonché gli immobili danneggiati di cui al comma 1-quater, lettera b) **sono gratuitamente acquisiti**, secondo quanto previsto con **ordinanza del Commissario straordinario**, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies (v. *infra*).

Il **comma 1-sexies** prevede che i contributi di cui al comma 1-quater sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 1-ter e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione, per i quali è concesso un ulteriore contributo fino a 10.000,00 euro.

Il **comma 1-septies** reca disposizioni finanziarie, Nello specifico per il finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata di cui al comma 1-bis e delle esigenze connesse alla stessa è autorizzata la spesa di **10 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni dal **2026 al 2030**. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite nel fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025 (si allude al **fondo per la ricostruzione** e un **fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione**). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a **50 milioni di euro** si provvede:

- a) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, per la quota assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia con

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2025, relativa al sostegno agli interventi di delocalizzazione degli edifici ubicati nelle aree urbanizzate del quartiere Santa Maria di Chieti e alla messa in sicurezza del territorio, relativamente al dissesto idrogeologico avvenuto nei mesi di maggio e giugno 2023;

- b) quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- c) quanto a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione

Il comma 644 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione di **1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.**

Il **comma 645 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207** prevede che le risorse di cui al comma 644 sono ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa.

Il **comma 645 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207** prevede che la ripartizione di cui al comma 645 è predisposta tenendo conto dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, a tal fine utilizzando, ove disponibili, anche le risultanze dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 12 ***(Entrata in vigore)***

■ L'**articolo 12** regola l'**entrata in vigore** del decreto-legge in esame.

Nello specifico, l'**unico comma** di cui si compone l'articolo in commento dispone che il decreto in esame entra in vigore il **giorno successivo a quello della sua pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 9 agosto 2025.

Conseguentemente, il termine per la sua conversione in legge scade il 7 ottobre 2025.

